Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — **Roma — Mercoledì, 11 aprile** — **Numero 85**

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . . L.	65	38	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . »	120	80	60

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* — Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 688, che istituisce gli ufficiali chimici farmacisti della R. marina in servizio attivo permanente.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 marzo 1915, n. 398;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro della marina, di concerto con quello delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo dei farmacisti militari della R. marina, stabilito dalla legge 21 marzo 1915, n. 398, è soppresso

Art. 2.

Sono istituiti gli ufficiali chimici farmacisti della R. marina in servizio attivo permanente, i quali fanno parte del Corpo sanitario militare marittimo, costituendo il ruolo degli ufficiali chimici farmacisti effettivi

Tale ruolo sarà costituito dai provenienti dal soppresso ruolo di cui all'articolo precedente, e potrà essere completato mediante concorsi da indirsi tra i laureati in chimica e farmacia, forniti anche di laurea in chimica pura, secondo le modalità da stabilirsi con apposito regolamento.

Lo stesso regolamento stabilirà la composizione delle Commissioni esaminatrici e lo svolgimento degli esami.

Art. 3.

Agli ufficiali chimici farmacisti della R. marina in servizio attivo permanente sono applicabili le disposizioni che regolano lo stato giuridico, quello amministrativo, il trattamento economico, le posizioni di servizio ausiliario, quello di riserva e il trattamento di pensione degli ufficiali del corpo sanitario marittimo.

Pel loro avanzamento - che sarà regolato con le stesse norme vigenti per gli ufficiali medici - saranno compilati separati quadri dalle Commissioni, rispettivamente competenti, secondo i gradi dei quali si tratti.

Potranno essere nominati anche ufficiali chimici farmacisti della R. marina di complemento, da reclutarsi fra gli aventi titoli di studio contemplati all'art. 2.

Art. 4.

Agli ufficiali chimici farmacisti della R marina, in servizio attivo permanente, spetta una indennità professionale di L. 1500, che sarà ugualmente corrisposta agli ufficiali chimici farmacisti di complemento durante il loro servizio effettivo.

Art. 5.

I limiti di età per la cessazione dal servizio attivo permanente sono i seguenti:
Tenente colonnello 58 anni.
Maggiore 56 anni.
Capitano 53 anni.

Art. 6.

Agli effetti del collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi, oltre agli anni di servizio effettivamente prestato dalla data di nomina a farmacista di complemento, verranno computati come utili tre anni per i laureati in chimica e due anni per i diplomati in farmacia.

Agli effetti del collocamento in posizione ausiliaria od a riposo, saranno computati, come servizio effettivamente prestato, cinque anni per i laureati in chimica e quattro anni per i diplomati in farmacia.

Art. 7.

Il ruolo organico degli ufficiali chimici farmacisti della R marina in servizio attivo permanente è il seguente:
Tenente colonnello 1
Maggiori 2
Capitani 5
Tenenti 2
Totale 10.

Art. 8.

I farmacisti militari della Regia marina, i quali eventualmente venissero a costituire il ruolo provvisorio, di cui all'articolo 10 del presente decreto, continueranno nel loro carattere d'impiegati civili con tutte le conseguenze della legge.

Detto ruolo provvisorio sarà completamente distinto e indipendente, anche per l'avanzamento, da quello degli ufficiali chimici farmacisti.

Soltanto, nell'indire i concorsi di ammissione a tenente chimico farmacista, dovrà farsi in modo che il totale dei posti da mettere a concorso rappresenti la differenza fra il numero complessivo dei tenenti e il numero dei farmacisti compresi nel ruolo transitorio, in modo che il totale risultante dal numero degli ufficiali chimici farmacisti, più quello dei farmacisti civili, compresi nel ruolo transitorio, non superi dieci.

Disposizioni transitorie.

Art. 9.

Coloro che alla data di applicazione del presente decreto fanno parte del ruolo dei farmacisti militari della R. marina, saranno trasferiti, salvo quanto è disposto dall'articolo seguente e a norma dei precedenti articoli, nel ruolo degli ufficiali chimici farmacisti in servizio attivo permanente con i gradi rispettivamente sotto indicati:

Farmacista direttore, tenente colonnello.

Farmacisti capi, i due più anziani, maggiori.

Farmacisti, i tre farmacisti capi che seguono ed i due primi farmacisti, capitani; i due ultimi farmacisti, tenenti.

Art. 10.

I farmacisti militari della R. marina, che non hanno l'idoneità fisica per far passaggio nel ruolo degli ufficiali chimici farmacisti della R marina - secondo il giudizio dei Collegi medici di primo grado e in secondo grado delle Commissioni sanitarie di appello - e quelli che, alla data di applicazione del presente decreto sono colpiti dai limiti di età, di cui all'art. 5 nonchè quelli che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dichiarino di non intendere di far passaggio nel nuovo ruolo degli ufficiali chimici farmacisti della R marina in servizio attivo permanente, costituiranno un ruolo provvisorio e distinto nel quale non potranno rimanere oltre il 60° anno di età.

In questo ruolo provvisorio raggiungeranno al massimo il grado di assimilazione a maggiore, ma senza ulteriore promozione e senza poter superare egualmente l'accennato limite di età.

Ai farmacisti, compresi in tale ruolo provvisorio, spetterà il trattamento economico di cui al R decreto 1001 dell'8 luglio 1920, e successive modificazioni, e quello di pensione stabilito per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

E'abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto il quale andrà in vigore dal 1° aprile 1923.

Art 12.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 689, relativo alla alienazione dei beni e dei diritti dei sudditi ex-nemici, anche in deroga alle vigenti disposizioni.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno ed *interim* degli affari esteri, e col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il commissario, di cui al Nostro decreto 4 marzo 1923, n. 481, è autorizzato ad alienare, anche in deroga delle vigenti disposizioni, i beni e i diritti dei sudditi ex-nemici, devoluti al Demanio dello Stato in virtù dell'articolo 1 del R. decreto 10 aprile 1921, n. 470, e dell'articolo 17 del R. decreto 22 dicembre 1921, n. 1962.

E' parimenti autorizzato a consegnare i detti beni ad Enti o a Società private, perchè ne curino l'amministrazione e la vendita, determinando le clausole atte a garantire l'interesse dello Stato.

Art. 2.

I verbali di consegna e le convenzioni, di cui al 2° comma dell'articolo precedente, saranno esenti da tasse di registro e di bollo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 690, che proroga l'assegnazione delle indennità caroviveri al personale delle scuole industriali e commerciali.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 14 aprile 1918, n. 588, 14 settembre 1918, n. 1314, e 6 marzo 1919, n. 373;

Visto il R. decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737;

Considerato che agli impiegati dello Stato sono corrisposte le indennità caroviveri anche per l'esercizio 1922-923;

Tenuto conto che al personale delle Scuole industriali e commerciali per effetto dei decreti sopraricordati furono corrisposte le stesse indennità caroviveri concesse agli impiegati dello Stato, ripartendo la spesa relativa fra il Ministero dell'industria e il commercio e gli Enti che contribuiscono al mantenimento delle singole scuole;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto con il ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale delle RR. scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero per l'industria e il commercio, provvisto di decreto Reale o Ministeriale di nomina sono prorogate le indennità caroviveri di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dal R. decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737.

Art. 2.

La somma occorrente al pagamento delle indennità di cui all'art. 1° del presente decreto è per 2/3 a carico del Ministero per l'industria e il commercio e la parte rimanente a carico degli Enti che contribuiscono al mantenimento delle singole scuole, in proporzione del contributo annuale da ciascuno corrisposto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI — DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 691, che abroga « l'articolo 60 ultimo comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2359 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, e gli art. 31 e 58, ultimo comma, del D. L. 30 novembre 1919, n. 2318 contenente provvedimenti per le case popolari ed economiche ».

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro dei lavori pubblici e dell'industria e commercio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 60 della legge 25 giugno 1865, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

Sono abrogati l'art. 31 e l'ultimo comma dell'art. 58 del decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, contenente provvedimenti per le case popolari ed economiche

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — TEOFILO ROSSI — CARNAZZA.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 694, che autorizza le Casse di risparmio ordinarie a partecipare all'Istituto di Crèdito delle Casse di risparmio italiane.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D ITALIA

Veduto l'atto costitutivo dell'Istituto di Credito delle Casse di risparmio in data 12 dicembre 1919;

Veduta la legge 15 luglio 1888 (serie 3ª) n. 5546 sull'ordinamento delle Casse di risparmio e il regolamento approvato col R. decreto 21 gennaio 1897, numero 43;

Veduto il R. decreto 23 ottobre 1921, n. 1546, col quale fu eretto in Ente morale il detto Istituto e ne fu approvato il relativo statuto;

Ritenuta la opportunità di chiarire ed integrare il richiamato decreto, per quanto riguarda la partecipazione delle Casse di risparmio;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Casse di risparmio ordinarie sono autorizzate a partecipare, derogando eventualmente ai rispettivi statuti, all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, a norma dello statuto di detto Ente.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 696, che approva la convenzione per la concessione dei canali demaniali del Novarese e della Lomellina in esercizio alla Società anonima cooperativa « Associazione di irrigazione dell'Agro Est Sesia », con sede in Novara.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la convenzione 2 marzo 1923 stipulata in forma pubblica amministrativa presso la Direzione generale del Demanio per la concessione dei Canali demaniali del Novarese e della Lomellina in esercizio alla Società anonima cooperativa « Associazione di irrigazione dell'Agro Est Sesia » con sede in Novara.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 25 marzo 1923, n. 669, portante modificazioni al Regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1611, che approva le tabelle degli stipendi e le norme di carriera per gli impiegati civili delle Amministrazioni militari.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1611, che approva le tabelle degli stipendi e le norme di carriera per gli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti;

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

L'art. 3 del R. decreto legge 3 dicembre 1922, n. 1611, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Nella prima applicazione del presente decreto, il trattamento economico stabilito nella tabella n. 2 dell'unito allegato, per il grado di topografo capo, sarà conferito a quelli fra gli attuali topografi capi che, prima dell'applicazione dei ruoli aperti, avevano stipendio non inferiore a L. 5000, esclusi gli aumenti portati dal decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107 e dal decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973, ed il trattamento del grado di primo topografo sarà conferito agli attuali topografi i quali, alla data suddetta, godevano stipendio di L. 4000 o di L. 4500, esclusi gli indicati aumenti.

I funzionari di cui al comma precedente, saranno collocati nel corrispondente quadro di classificazione degli stipendi, in base all'anzianità utile di servizio, valutabile secondo le norme del R. decreto 29 aprile 1920, n. 562; esclusi i benefici di cui all'articolo 46 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971; partendo, per i topografi capi, dalla data in cui conseguirono lo stipendio di L. 5000; e, per i primi topografi, dalla data in cui furono promossi al grado stesso, ovvero nominati topografi principali di 2ª classe, giusta le denominazioni dei gradi, in vigore anteriormente alla legge 25 giugno 1911, n. 611.

Le disposizioni di questo articolo hanno effetto a partire dal 1° aprile 1922 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 22 marzo 1923, n. 699, che estende ai territori annessi le disposizioni relative alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi al Regno in virtù dell'art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati;

1° il testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 639;

2° il regolamento di procedura davanti alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 643;

3° il regolamento per la segreteria della Giunta provinciale amministrativa negli affari giurisdizionali, approvato con R decreto 17 agosto 1907, n. 644.

Art. 2.

Le leggi ed i regolamenti indicati all'art. 1 trovano applicazione per i ricorsi contemplati dalle leggi del Regno che sono state o che saranno estese alle nuove Provincie.

Per le leggi già estese, il ricorso è dato contro atti o provvedimenti che siano stati notificati dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3

Quando nei testi predetti si fa richiamo a disposizioni del codice di procedura civile, s'intende fatto riferimento alle disposizioni del codice di procedura civile vigente nel Regno.

Art. 4.

L'art. 25 del regolamento 17 agosto 1907, n. 643, è sostituito dal seguente:

La copia, tanto delle decisioni quanto di ogni altro provvedimento e atto giurisdizionale, richiesta dagli interessati, è rilasciata dalla segreteria sulla competente carta da bollo.

Art 5

Sino a che non sarà istituito nelle provincie di Trieste e dell'Istria il foglio degli annunzi legali, la pubblicazione nell'*Osservatore Triestino* tien luogo della pubblicazione nel foglio degli annunzi legali della Provincia

Art. 6.

Finchè non sarà indrodotto l'ordinamento giudiziario del Regno, le notificazioni di atti richieste da disposizioni della legge o del regolamento saranno eseguite dai messi comunali, o secondo altri sistemi tuttora in vigore, e ciò anche nei casi nei quali siano prescritte o consentite le forme giudiziarie.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO

Regio decreto 22 marzo 1923, n. 718, contenente disposizioni per il conferimento del grado di primo ufficiale metrico istituito con la tabella n. 88, allegata al R. decreto 30-9-1922 n. 1290.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. D. 30 settembre 1922, n. 1290;

Visto il R. D. L. 3-6-1920, n. 794;

Visto il regolamento pel servizio metrico, approvato con R. D. 31 gennaio 1909, n. 242, modificato con R. D. 4 aprile 1912, n. 402;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nella prima applicazione del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, il trattamento economico indicato nella tabella n. 88 per il grado di primo ufficiale metrico, sarà conferito, sino alla concorrenza di un terzo dei posti stabiliti nell'organico approvato con R. decreto 3 giugno 1920, n. 794, per il grado di ufficiale metrico (computabile nel numero di 44).

Il Consiglio di amministrazione formerà all'uopo una graduatoria degli ufficiali metrici che abbiano dimostrato diligenza e buona condotta, e che siano riconosciuti idonei alle funzioni direttive, scegliendoli fra coloro che ottennero l'idoneità negli esami sostenuti ai sensi dell'art. 29 del regolamento pel servizio metrico 31 gennaio 1909, n. 242, o delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1912, n. 402, che lo hanno modificato, o che già appartenevano alle prime due classi dell'organico in vigore, immediatamente prima dell'attuazione dei ruoli aperti.

Per la detta graduatoria si avrà principalmente riguardo ai servizi prestati, ai risultati degli esami di ammissione e promozione sostenuti, ed, in particolar modo, alla classificazione ottenuta negli esami di concorso per merito distinto.

I primi ufficiali, così graduati, che, prima dell'attuazione dei ruoli aperti, appartenevano alle prime tre classi, saranno collocati nel quadro d'assegnazione degli stipendi in base all'anzianità risultante dalla data della nomina ad ufficiali metrici di terza classe e gli altri dal 1° aprile 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — TEOFILO ROSSI.

Visto. Il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 25 marzo 1923, n. 720, che istituisce la 2ª categoria amministrativa nell'Amministrazione finanziaria ed interpetra il R. D. L. 16 dicembre 1922, n. 1635, relativo ad un concorso per posti di volontario nell'Amministrazione stessa.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i RR DD. LL. 16 dicembre 1922, n. 1635 e 18 gennaio 1923, n. 50;

In virtù dei pieni poteri delegati in forza della legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La seconda categoria amministrativa di cui al comma secondo dell'art. 9 del R. D. L. 16 dicembre 1922, numero 1635, è istituita anche nel ruolo unico dell'Amministrazione finanziaria e nei ruoli delle singole Amministrazioni provinciali delle imposte dirette e del demanio e tasse, in conformità della tabella n 17 del personale di seconda categoria annessa al R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Con altro Nostro decreto sarà stabilito il numero dei posti per ciascun ruolo e per ciascun grado del personale finanziario da assegnarsi alla seconda categoria di cui al comma precedente.

Art. 2.

Fermo il disposto del secondo capoverso dell'art. 1 del R. D. L. 16 dicembre 1922, n. 1635, per i concorrenti ai posti di cui all'ultimo comma dell'articolo medesimo, sarà formata una separata graduatoria di vincitori in base alla quale si procederà alla loro nomina a volontario. Coloro che al termine del prescritto tirocinio di sei mesi saranno riconosciuti idonei, conseguiranno la nomina in ordine di graduatoria ai posti disponibili nell'ultimo grado di seconda categoria.

Art. 3.

La nomina ai posti retribuiti di prima o di seconda categoria dei volontari forniti di titoli di studio pei quali il periodo di tirocinio è limitato a sei mesi seguirà con riserva di anzianità in confronto di quegli altri egualmente forniti di titoli di studio e tenuti a compiere un anno di volontariato

Art. 4

L'assegnazione dei vincitori del concorso alle singole Amministrazioni finanziarie sarà fatta dal Ministro delle finanze con proprio decreto, tenuto presenti le esigenze particolari delle Amministrazioni medesime.

I vincitori non avranno diritto di reclamare contro l'assegnazione che verrà loro fatta.

Art. 5.

A coloro che conseguiranno la nomina a volontario, sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate.

Qualora entro tale termine, escluso il caso di trovarsi sotto le armi per obbligo di leva, non assumano servizio, saranno ritenuti rinunciatari senza bisogno di ulteriore diffida anche se non abbiano presentata espressa rinuncia.

Art. 6.

I volontari non riconosciuti idonei a conseguire il posto retribuito saranno licenziati senza alcun diritto a compenso od indennità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 22 marzo 1923, n. 722, relativo alla composizione delle Commissioni d'avanzamento nella R. guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della R. guardia di finanza, approvato con Regio decreto 26 novembre 1914, n. 1440;

Vista la legge e il regolamento per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito;

Visto il R. decreto 1° febbraio 1920, n. 91, modificativo di quello in data 1° agosto 1913, n. 1002, che fissa le norme per l'avanzamento degli ufficiali, dei sottufficiali e militari di truppa della R. guardia di finanza;

Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 95 recante provvedimenti per la R. guardia di finanza;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 1 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 91 è sostituito dal seguente:

Art. 1. — La Commissione per l'esame delle proposte per l'avanzamento ad anzianità degli ufficiali della R. guardia di finanza è composta del comandante generale, o in sua vece del comandante in II, e di due generali comandanti di gruppo.

Per le promozioni da conferirsi per esame, alla anzidetta Commissione saranno aggiunti altri due membri aventi grado effettivo o pareggiato non inferiore a quello di colonnello. La designazione dei due membri aggiunti è fatta con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 2. — Per le promozioni da conferirsi per merito eccezionale e per quelle ai gradi di generale e di colonnello, la Commissione sarà composta del comandante generale e dei generali del Corpo. La Commissione anzidetta s'intenderà regolarmente costituita con l'intervento di almeno quattro dei suoi membri compreso il presidente, ed il candidato non sarà dichiarato idoneo ove abbia riportato più di un voto contrario.

Le proposte di avanzamento nei vari gradi di ufficiale sono compilate dalla autorità dalla quale gli ufficiali dipendono immediatamente. Le autorità superiori nel darvi corso esprimono il loro giudizio in merito.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Relazione e Regio decreto 25 marzo 1923, n. 723, che dichiara la competenza delle Intendenze di finanza a decidere nelle controversie amministrative concernenti la valutazione dei beni soggetti a stima agli effetti delle tasse di registro e di successione, senza limitazione di somma.

Relazione del Ministro segretario di Stato delle finanze a Sua Maestà il Re in udienza del 25 marzo 1923 sul decreto, che dichiara la competenza delle intendenze di finanza a decidere nelle controversie amministrative concernenti la valutazione dei beni soggetti a stima, agli effetti delle tasse di registro e di successione senza limitazione di somma.

SIRE!

Per il disposto dell'art. 5, lettera a), del decreto-legge 22 gennaio 1922, n. 200, le intendenze di finanza sono competenti a decidere nelle controversie amministrative per valutazioni, quando il valore presunto non supera L. 1 000.000. Oltre questo limite è competente il Ministero delle finanze.

Sebbene si consideri, non v'è ragione di limitare la competenza delle Intendenze di finanza.

L'accertamento del valore dei beni soggetti a tassa, viene, di regola, eseguito dai ricevitori del registro e, quando si tratta di immobili, dagli uffici tecnici di finanza; ed il valore accertato costituisce la base su cui devono poi svolgersi le trattative per un concordato coi contribuenti.

L'ufficio direttivo, che deve decidere nelle controversie che sorgono giudica, poi, secondo le circostanze e tenuto conto che il valore non può mai stabilirsi con esattezza matematica, quali riduzioni convenga consentire, piuttosto che correr l'alea del giudizio di stima, e l'apprezzamento di queste circostanze, meglio che il Ministero, può farlo l'Intendenza, la quale spesso conosce i beni, può avere più facile contatto coi contribuenti e sentire le loro ragioni, trattando direttamente con essi.

Ritengo quindi preferibile lasciare alle Intendenze di finanza il decidere, con illimitata competenza, nelle questioni di valori, riservando al Ministero l'alta vigilanza sul servizio; vigilanza da esercitarsi mediante accurato esame dei risultati delle controversie definite in via amichevole o giudiziale, da riassumersi in prospetti bimestrali, che ciascuna Intendenza dovrà compilare ed inviare secondo precise istruzioni.

A questi criteri è informato l'unito decreto-legge che il sottoscritto si onora di sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'art. 5, lettera *a*) del R. decreto-legge 22 gennaio 1922, n. 200;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le Intendenze di finanza sono competenti a decidere nelle controversie amministrative concernenti la valutazione dei beni soggetti a stima, agli effetti delle tasse di registro e di successione, qualunque sia il valore presunto dei beni.

Esse renderanno conto, per bimestre, al Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio e delle tasse) dell'esito di tutte le controversie riguardanti ciascuno dei dipendenti uffici del registro, mediante prospetti da compilarsi in base alle istruzioni che saranno emanate per l'attuazione del presente decreto, che entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno l'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 25 marzo 1923, n. 725, che effettua il passaggio alla Cassa depositi e prestiti delle attribuzioni di cui ai RR. decreti 26 settembre 1921, n. 1289, e 2 febbraio 1922, n. 160, relative alla concessione dei mutui ai Comuni ed alle Provincie dei territori annessi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visti i RR. decreti 26 settembre 1921, n. 1289, 2 febbraio 1922, n. 160, e 20 luglio 1922, n. 1219;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le attribuzioni ed i servizi di cui ai decreti-legge 26 settembre 1921, n. 1289, e 2 febbraio 1922, n. 160, saranno col 1° aprile 1923 trasferite alla Cassa dei depositi e prestiti.

Con decreto Ministeriale verranno pure determinate le modalità per il passaggio dei fondi e del servizio alla Cassa predetta, nonchè quello della riscossione. Verranno pure stabilite le modalità per la sistemazione delle operazioni già fatte con gli stanziamenti di cui ai succitati decreti o con altri mezzi.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 22 marzo 1923, n. 727, che provvede per la semplificazione dell'ordinamento di servizi del bonificamento agrario e colonizzazione interna.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, con cui sono stati concessi pieni poteri al Governo per la riforma dell'Amministrazione;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1795, con cui sono stati soppressi tutti i corpi consultivi, Commissioni, Comitati o Consigli esistenti presso l'Amministrazione centrale dell'agricoltura;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 25, col quale è stato istituito il Consiglio dei servizi del Ministero per l'agricoltura;

Visto il decreto Ministeriale 7 febbraio 1923, col quale sono stati stabiliti il funzionamento, la competenza e l'ordinamento del Consiglio predetto;

Ritenuta l'opportunità di semplificare l'ordinamento dei servizi relativi alla colonizzazione interna;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il parere già demandato alla soppressa Commissione di vigilanza per l'Agro romano od, in sua vece, al cessato Comitato permanente, e quello previsto nel citato decreto Ministeriale 7 febbraio 1923 non sono richiesti per gli affari seguenti, che restano attribuiti alla Direzione generale della colonizzazione e del Credito agrario:

a) approvazione dei piani di bonificamento obbligatorio, anche se redatti d'ufficio, quando siano stati determinati i criteri di massima da seguire;

b) concessione del contributo per le opere di bonificamento idraulico da eseguirsi nell'Agro romano, quando l'onere previsto a carico dello Stato non ecceda L. 50 000;

c) approvazione dei contratti relativi all'industria agraria nelle terre soggette a bonificamento obbligatorio, in conformità delle norme di cui al R. decreto 5 ottobre 1920, n. 1697;

d) approvazione delle vendite frazionate dei fondi assoggettati ad unico piano di miglioria fondiaria ed organizzazione agraria, durante il periodo di bonifica, semprechè i fondi stessi siano compresi nel raggio di dieci chilometri dalla cinta daziaria del comune di Roma;

e) autorizzazione o prelevamenti dalla Cassa di colonizzazione per l'Agro romano, non superiori a lire trentamila, nei casi previsti dalle disposizioni in vigore;

f) approvazione, su visto dell'Ufficio tecnico competente, dei progetti di bonifica agraria e colonizzazione interna, che importino un finanziamento, mediante mutuo di favore, non superiore a L. 400.000, ovvero un concorso governativo non superiore a lire 80.000, nonchè dei progetti esecutivi, qualunque sia il loro importo, quando sia intervenuto il parere favorevole della sezione 3ª del Consiglio dei servizi del Ministero per l'agricoltura, sui progetti di massima.

Art. 2.

I pareri sui ricorsi contro i piani di bonificamento agrario obbligatorio di cui all'art. 8 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, e sulle contestazioni relative all'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 39, n 1 della legge 15 luglio 1906, n. 383 e 15 del regolamento 9 aprile 1908, n. 176, demandati rispettivamente al Consiglio superiore di agricoltura e ad una speciale Commissione tecnica nominata dal Consiglio stesso, sono devoluti alla sezione 3ª del Consiglio dei servizi del Ministero per l'agricoltura.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 22 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE CAPITANI D'ARZAGO.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 8 marzo 1923, n. 729, che stabilisce la misura del contributo dovuto per i mesi di marzo e aprile 1923 al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 2 del decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590, recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo;

Vedute le leggi 11 luglio 1904, n. 396, e 14 luglio 1907, n. 527;

Veduto il R. decreto 14 gennaio 1923, n. 480, con il quale, fu stabilita la misura del contributo per i mesi di gennaio e febbraio 1923 dovuto al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia;

Veduta la deliberazione adottata dall'assemblea generale dei soci del Sindacato predetto nell'adunanza del 1° corrente;

Sulla proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Le disposizioni del Regio decreto 14 gennaio 1923, n. 480, concernente la misura del contributo dovuto per i mesi di gennaio e febbraio 1923 al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia, si applicano anche per i mesi di marzo e aprile 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 8 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CAVAZZONI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto che rimuove dalla carica il sindaco di Porto Civitanova sig. Giuseppe Salvucci.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri a Sua Maestà il Re in udienza del 20 settembre 1922, sul decreto che rimuove dalla carica il sindaco di Portocivitanova (Macerata).

SIRE!

In occasione dello sciopero generale dell'agosto scorso, il sindaco di Portocivitanova, signor Giuseppe Salvucci, seguendo le direttive della locale Camera del lavoro, disponeva che gli uffici municipali rimanessero chiusi al pubblico, e, per mezzo di una guardia comunale, dava altresì ordine esplicito ai salariati dipendenti di abbandonare senz'altro il servizio di nettezza urbana.

Per tali disposizioni arbitrarie ed illegali il detto sindaco veniva sospeso d'urgenza dalle funzioni con decreto 5 agosto u. s. del prefetto di Macerata.

Atteso però l'eccezionale carattere dei provvedimenti adottati dal sindaco costituenti, nelle particolari circostanze del caso, una grave e pericolosa inosservanza degli obblighi che la legge espressamente impone ai pubblici funzionari per il funzionamento dei servizi, e nella considerazione che in occasione degli scioperi l'adempimento di tali obblighi è ancora più doveroso per facilitare il compito delle autorità preposte alla tutela dell'ordine e per evitare alla popolazione ingiusti disagi, eventuali fomiti di inconsulte agitazioni, si rende indispensabile adottare nei confronti del sindaco stesso, e per gravi ragioni di ordine pubblico, la più severa sanzione della rimozione della carica prevista dall'art. 149 - comma 7 ed 8 - della legge comunale e provinciale.

A ciò ed alla conseguente dichiarazione di ineleggibilità per il massimo periodo consentito dalla legge stessa, provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore si sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 7 settembre corrente anno

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che il sindaco di Porto Civitanova, signor Giuseppe Salvucci, in occasione dello sciopero generale dell'agosto u. s. e per finalità partigiane, dava disposizioni per la chiusura degli uffici municipali e per l'ar-

resto di ogni attività della Civica Azienda, rendendosi apertamente inosservante del tassativo obbligo che la legge gli imponeva, di assicurare, a qualunque costo, ed ancor più in circostanze difficili, il funzionamento dei servizi, o procurando, in tal modo, un ingiusto disagio alla popolazione;

Ritenuto che, in vista delle conseguenze che tale arbitrario contegno avrebbe potuto avere nei riguardi dell'ordine pubblico, il sindaco predetto veniva, d'urgenza, sospeso dalle funzioni con decreto 5 agosto u. s del prefetto di Macerata;

Vista la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor Giuseppe Salvucci è rimosso dalla carica di sindaco di Portocivitanova e lo dichiara ineleggibile alla medesima per anni tre.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto

Dato a Roma, addì 20 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI.

Regio decreto concernente norme per la statistica delle industrie tessili.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 aprile 1922, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 19 maggio 1922, n. 118, col quale viene istituito presso il Ministero per l'industria e il commercio, il Comitato per le industrie tessili;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

In applicazione del disposto di cui all'art. 1 comma c) del R. decreto 6 aprile 1922, è fatto obbligo a tutte le Ditte industriali e commerciali tessili di fornire periodicamente al Comitato per l'industria tessile, i dati relativi alla produzione, importazione, esportazione e vendita delle merci che formano oggetto della loro attività.

Art. 2.

Alla raccolta dei dati di cui all'art. 1 provvederà il Comitato predetto a mezzo delle rispettive associazioni industriali, secondo le norme da approvarsi con decreto del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio, su proposta del Comitato stesso.

Art. 3.

Indipendentemente dalle comunicazioni periodiche di cui all'articolo 1, le Ditte sono obbligate a fornire tutti quegli altri dati che in casi straordinari, o in via di urgenza, fossero richiesti dal Comitato per le industrie tessili.

Art. 4.

Alle spese occorrenti per il servizio di elaborazione, dei dati sarà provveduto con i fondi stanziati sul bilancio del Ministero per l'industria e il commercio al capitolo 27 del corrente esercizio finanziario e al corrispondente capitolo degli esercizi successivi.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Scioglimento di Consigli comunali e proroghe di poteri.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re in udienza del 24 dicembre 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Villa del Conte in provincia di Padova.

SIRE,

Un'inchiesta recentemente eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Villa del Conte ha dimostrato come tutti i coefficienti di una ordinata e regolare amministrazione siano stati completamente negletti o addirittura sovvertiti dagli amministratori, con l'effetto di una gravissima situazione finanziaria e di un deplorevole disordine negli uffici e nei servizi comunali.

Il Commissario inquirente ha particolarmente rilevato indebite ingerenze del sindaco e del segretario comunale nel maneggio dei fondi del Comune; la riprovevole consuetudine di avvalersi, spesso senza regolari autorizzazioni, di prestiti cambiari il cui ammontare è stato presonalmente amministrato dal segretario, che ha provveduto alle erogazioni senza la minima garanzia contabile; la mancata riscossione delle tasse comunali dal 1920 e la mancata compilazione dei conti consuntivi dal 1915; abusi ed irregolarità nella esecuzione dei lavori, nell'amministrazione del patrimonio, nella gestione del dazio, nel servizio della pesa pubblica, nell'acquisto della nuova sede municipale, effettuata senza preventiva deliberazione del Consiglio, nell'impianto della pubblica illuminazione e pressochè in ogni ramo di servizio.

Le deduzioni fornite dall'Amministrazione non sono valse ad attenuare la gravità degli accertamenti, il cui complesso dimostra la sistematica violazione della legge da parte degli amministratori, alcuni dei quali, compreso il Sindaco e il Segretario comunale, sono stati recentemente deferiti all'autorità giudiziaria per frodi ed irregolarità nella denunzia dell'imposta sul vino.

Per provvedere al riassetto della civica azienda e per accertare esattamente le responsabilità nelle quali sono incorsi tanto gli amministratori che il segretario comunale, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato il 13 corrente, lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della M. V.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Villa del Conte in provincia di Padova è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Riccardo Fabbrichesi è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re in udienza del 28 dicembre 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Caravino in provincia di Torino.

SIRE,

L'Amministrazione del Comune di Caravino ha dato continue prove di ispirare la propria azione ad intendimenti faziosi ed a criteri partigiani, ponendo in non cale le disposizioni delle autorità e delle leggi, adottando numerose deliberazioni con finalità politiche, adoperando simboli ed emblemi rivoluzionari e ricusando ripetutamente di esporre la bandiera nelle ricorrenze nazionali, tanto che il Prefetto dovette sospendere per due volte il Sindaco dalle funzioni e deferirlo all'autorità giudiziaria.

Agli stessi criteri partigiani si inspirarono pure gli atti di gestione, come la compilazione della matricola della tassa di famiglia con aliquote e progressioni arbitrarie; la ritardata applicazione della tassa stessa allo scopo di accrescere enormemente la sovrimposta, la tassa speciale e gravosa istituita per i funerali eseguiti con rito religioso; l'esecuzione di lavori sproporzionati alla potenzialità finanziaria dell'ente, ed altro.

L'autorità politica, che non aveva mancato di volta in volta di intervenire per ricondurre l'Amministrazione nell'orbita della legalità, nell'ottobre scorso, persistendo i reclami, dispose una inchiesta, la quale accertò gravi irregolarità nei servizi e la persistenza negli errori e nelle colpe, già in precedenza rilevate e che contestate formalmente all'Amministrazione, non poterono essere da questa efficacemente contraddette.

Questo stato di cose con la sistematica violazione degli obblighi di legge e la trascuranza dei veri interessi del Comune a scopo partigiano, ha determinato nella maggioranza della popolazione tale malcontento che potrebbe avere gravi conseguenze per la tranquillità pubblica, ove un radicale provvedimento non ne eliminasse al più presto la causa. Anche per ragioni di ordine pubblico si rende pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, ed a ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato, provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Caravino in provincia di Torino è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Giuseppe Avignone è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re in udienza del 31 dicembre 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Civitella d'Agliano in provincia di Roma.

MAESTÀ,

Nelle elezioni generali dell'autunno 1920 l'Amministrazione comunale di Civitella d'Agliano risultò composta di elementi del tutto impreparati, i quali dovettero abdicare ogni potere nelle mani di un assessore, che ne fece il più deplorevole sgoverno.

Un'inchiesta eseguita nell'ottobre scorso ha posto in luce numerose irregolarità, abusi e partigianerie ed ha particolarmente accertato gravi responsabilità a carico dell'assessore predetto, che venne dal funzionario inquirente denunziato all'Autorità giudiziaria.

Gli uffici comunali funzionavano irregolarmente, anche per l'insufficiente controllo esercitato dall'Amministrazione sul personale: il dazio consumo veniva riscosso direttamente senza alcuna deliberazione del Consiglio o della Giunta, che autorizzasse tale forma di gestione e l'incarico delle riscossioni era affidato ad un esercente locale, sfornito di regolare patente; la gestione dell'annona risultò ugualmente irregolare.

Assolutamente incapace di valutare l'effettiva potenzialità finanziaria del Comune ed intento a procurarsi il favore popolare, l'Amministrazione aveva posto mano ad un programma di costosi

lavori, che hanno assolutamente dissestato il bilancio, e che furono eseguiti con gravi irregolarità, omettendosi anche, a scopo di favoritismo, l'osservanza delle formalità di legge.

Altri provvedimenti inspirati a criteri partigiani enumera l'inquirente nella concessione di locali di proprietà comunale, nell'aggiudicazione di forniture, negli accertamenti tributari ed altro.

Frattanto essendosi dimesso l'assessore, che impersonava l'Amministrazione, questa si trovò di fatto abbandonata, sicchè il Prefetto dovette assicurare la continuità dei servizi, affidandone ad un suo Commissario la provvisoria gestione.

Ciò non ostante la situazione nel Comune rimase assai tesa, poichè i risultati dell'inchiesta, appresi dalla popolazione, hanno determinato un preoccupante fermento, che ove non ne siano prontamente rimosse le cause con un radicale provvedimento, che ristabilisca la fiducia nell'autorità della legge, potrebbe provocare gravi conseguenze, che occorre prevenire ed evitare.

Si rende pertanto indispensabile ed urgente lo scioglimnto del Consiglio comunale ed a ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di V. M.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Civitella d'Agliano in Provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Barbacci cav. Torquato è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re in udienza dell'11 gennaio 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Chiaravalle Milanese in provincia di Milano.

SIRE,

L'azione deficiente e faziosa dell'Amministrazione di Chiaravalle Milanese, lo sperpero del pubblico denaro per atti ispirati a fini partigiani, e, da ultimo, la sospensione dalla carica del Sindaco, per la sua attiva partecipazione allo sciopero generale, avevano determinato nel Comune una situazione preoccupante nei riguardi dell'ordine pubblico, per la reazione degli avversari dell'Amministrazione stessa, sì che il Prefetto, ad evitare incidenti ritenne necessario inviare sul posto un suo commissario con l'incarico di sostituirsi alla rappresentanza ordinaria e di accertare nel tempo stesso la situazione della civica azienda, che una precedente inchiesta aveva trovato in istato di deplorevole disordine. Detto funzionario ha potuto constatare che l'Amministrazione non solo non aveva provveduto ad eliminare le irregolarità già poste in luce, ma aveva continuato a governare il Comune con gli stessi abusi e criteri partigiani, dissestando la finanza ed imprimendo alla civica azienda un indirizzo settario esplicato non soltanto nella ripartizione degli oneri tributari e nell'incitamento alla rappresaglia contro gli avversari, ma persino nell'ambiente scolastico mediante una attiva persecuzione contro gli insegnanti non ligi al partito al potere.

In tale situazione essendo necessario ed urgente di ricondurre la gestione dell'azienda nell'orbita della legalità, e non potendosi d'altronde, per gravi ragioni di ordine pubblico riconsegnarne la direzione agli attuali amministratori, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio Commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta Firma di V. M.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Chiaravalle Milanese in provincia di Milano è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Boris cav. Gabriele è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 31 dicembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Villamar (Cagliari).

SIRE!

Nelle elezioni generali del 1920 l'Amministrazione del comune di Villamar risultò composta di elementi completamente nuovi alla pubblica cosa sui quali il corpo elettorale si era affermato,

con votazione quasi unanime, nella fiducia che, scevri da preoccupazioni politiche o di altra indole, avrebbero dato opera efficace alla necessaria riorganizzazione dei servizi e all'assestamento delle finanze comunali.

L'indirizzo seguito dai nuovi amministratori non corrispose però alle legittime aspettative della popolazione: screzi e dissensi subito manifestatisi, provocarono fin dallo inizio le dimissioni del sindaco e di due assessori, e sotto la guida del nuovo sindaco l'azione dell'Amministrazione si è dimostrata partigiana ed assolutamente deficiente.

Il malcontento della popolazione è perciò andato man mano accentuandosi, sino a creare una situazione ormai insostenibile e tale da far temere il verificarsi di gravi avvenimenti per l'acredine della lotta fra i partiti locali

Gravi ragioni di ordine pubblico e la urgente necessità di provvedere al riassetto della civica azienda rendono perciò necessario lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Villamar, in provincia di Cagliari è sciolto

Art. 2.

Il sig. dott. rag. Isidoro Magliocco, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto

Dato Roma, addì 31 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

P. S. – Con successivo decreto del 14 gennaio 1923 il dott. rag. Isidoro Magliocco è stato sostituito dal cav. Alfredo De Sciora.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 25 gennaio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Toano (Reggio Emilia).

SIRE!

Il 23 novembre u. s. l'Amministrazione del comune di Toano, contro la quale si era in questi tempi acuita l'opposizione degli avversari, ha rassegnato irrevocabilmente le dimissioni, per cui essendo in tal modo venuti a mancare 15 sui 20 consiglieri assegnati per legge, il prefetto dovette assicurare la continuità dei pubblici servizi affidandone la provvisoria gestione ad un suo commissario.

In queste condizioni, non ravvisandosi conveniente indire subito le elezioni per la ricostituzione di una nuova Amministrazione, e per dar modo, frattanto allo straordinario amministratore di provvedere con poteri più ampi ed adeguati sugli affari in corso, che risultano trascurati dalla passata gestione si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Toano, in provincia di Reggio Emilia, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Viani Benedetto è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 25 marzo 1923 sul decreto che proroga i poteri della Commissione straordinaria della provincia di Reggio Emilia.

SIRE!

Le elezioni già indette per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Reggio Emilia non potranno aver termine prima della scadenza dei poteri della Commissione Reale per la provvisoria amministrazione di detta Provincia.

Occorre pertanto far luogo alla proroga dei poteri di detta Commissione Reale ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato

per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto, in data 10 dicembre, con cui venne sciolto il Consiglio provinciale di Reggio Emilia;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Reggio Emilia è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza dell'8 marzo 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Molinella (Bologna).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R commissario di Molinella per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi d'altra parte conveniente attesa la situazione dei partiti locali, indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data del 19 novembre 1922 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Molinella, in provincia di Bologna;

Veduta legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Molinella è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 25 febbraio 1923 sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Chivasso (Torino).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R commissario di Chivasso per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non consentendo d'altra parte la situazione dei partiti locali di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 19 novembre 1922 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Chivasso in provincia di Torino;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Chivasso è prorogato di tre mesi

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Decreto Ministeriale che autorizza la Società « La Commerciale de France » di Parigi ad istituire una propria rappresentanza per l'esercizio delle riassicurazioni.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti il decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, ed il decreto Reale 4 settembre 1919, n. 1620;

Considerato che da atti legalmente autenticati risulta che il Consiglio di amministrazione ed il Comitato di direzione della Società anonima di assicurazioni a premio fisso « La Commerciale de France », con sede in Parigi, hanno deliberato di esercitare in Italia le operazioni di riassicurazione, destinando per tale gestione un capitale di 100.000 lire e designando quale rappresentante per l'Italia la Ditta, Società in nome collettivo, G. C. Cantaluppi & C., di Milano;

Vista la domanda inoltrata in data 30 agosto 1922 dalla Ditta G. C Cantaluppi e C. per fare ottenere alla citata Compagnia la autorizzazione ad operare in Italia;

Visti l'atto costitutivo e lo statuto della Compagnia;

Vista la legislazione francese in materia di assicurazione e riassicurazione;

Visto il parere favorevole del Ministero per gli affari esteri;

DETERMINA:

La Società di assicurazioni a premio fisso « La Commerciale de France », con sede in Parigi, è autorizzata, per l'esercizio delle riassicurazioni, ad istituire in Italia, entro il termine stabilito dall'art. 3 del decreto Reale 2 settembre 1919, n. 1620, una rappresentanza a termini dell'art. 230 e seguenti del Codice di commercio, con obbligo alla Società stessa di uniformarsi alla legislazione del Regno in quanto può riguardarla e sotto la vigilanza governativa a norma delle disposizioni in vigore.

Con suo decreto, il Ministro dell'industria e del commercio, accertato l'adempimento delle formalità prescritte per l'istituzione della rappresentanza legale nel Regno, autorizzerà l'inizio delle operazioni.

Roma, 22 marzo 1923.

Il Ministro per l'industria e il commercio

TEOFILO ROSSI.

Il Ministro delle finanze

DE STEFANI.

MINISTERO DELLE FINANZE

Rettifiche d'intestazione. 1ª pubblicazione (Elenco n. 53)

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
Cons. 5 0/0	36609	105 —	Martino *Giuseppe* di Michele, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Monacilioni (Campobasso)	Martino *Filippo-Giuseppe* di Michele, minore, ecc., come contro
»	87652	230 —	Burgalassi Adelia fu Gabriele, moglie di *Socrate* Berardi, dom. a Roma. Vincolata	Burgalassi Adelia fu Gabriele, moglie Berardi *Celso-Alessandro-Socrate*, domiciliato a Roma. Vincolata
»	161350	200 —	*Fondanel* Gioacchino di Pietro, dom. a Perarolo (Belluno)	*Zandanel* Gioacchino, ecc., come contro
»	280647	25 —	Mancini Giuseppe di Martino, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Castellana (Bari); con usufrutto vitalizio a *Pignatelli* Porzia fu Raffaele, moglie di Mancini Martino	Mancini Giuseppe di Martino, minore, sot la patria potestà del padre, dom. a C stellana (Bari); con usufrutto vitaliz a *Pignataro* Porzia di Raffaele, mogl di Mancini Martino
»	280648	25 —	Mancini Raffaele di Martino, minore, ecc., come la precedente, con usufrutto vitalizio, come la precedente	Mancini Raffaele di Martino, ecc., come precedente
»	280649	25 —	Mancini Leonardo di Martino, minore, ecc., come la precedente; con usufrutto vitalizio, come la precedente	Mancini Leonardo di Martino, ecc., con la precedente
»	280650	25 —	Mancini Pasquale di Martino, minore, ecc., come la precedente; con usufrutto vitalizio, come la precedente	Mancini Pasquale di Martino, ecc., con la precedente
3,50 0/0	324227	350 —	Saini Virginia e Lorenzo di *Marco*, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Barengo (Novara)	Saini Virginia e Lorenzo di Carlo, m nori, ecc., come contro
Cons. 5 0/0	141432	650	*Friozzi* Antonio fu Pietro, dom. a Nereto (Teramo)	*Feriozzi* Antonio, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 31 marzo 1923.

Pel direttore generale: CAPUTO.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 9 aprile 1923

	Media		Media
Parigi	135 27	Dinari	—
Londra	93 97	Corone jugoslave	—
Svizzera	369 25	Belgio	116 25
Spagna	309 —	Olanda	7 94
Berlino	0 0975	Pesos oro	16 84
Vienna	0 03	Pesos carta	7 40
Praga	60 50	New York	20 10

Oro 387 83

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	81 54	—
3.50 % netto (1902)		—
3 % lordo		—
5 % netto	8 30	—

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Direzione generale dell'agricoltura

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Teglio Veneto, Cavazuccherina, Ceggia, Crisolera, Noventa di Piave, San Michele del Quarto, Torre di Mosto, Cavarzere, Chioggia, Cona, Pellestrina, Burano, Murano, e Venezia, in provincia di Venezia sono state, con decreto del 10 aprile 1923, estese ai territori dei detti Comuni le norme contenute negli articoli 1, 2 e 3 del T. U. 23 agosto 1917, n. 1474, e negli articoli 10 a 14 del relativo regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

INSERZIONI

Società delle Guidovie Centrali Venete

Anonima

SEDENTE IN PADOVA

Capitale L. 1.600.000 versato
ridotto a L. 881.000 per ammortamento

AVVISO
di convocazione di assemblea

Per deliberazione del Consiglio di amministrazione del 7 corrente i signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 2 maggio p. v., alle ore 15, in Padova, alla sede della Società presso la Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, via Eremitani n. 8, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio 1922.
4. Nomina di due consiglieri uscenti per anzianità (art. 11 dello statuto).
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Per il caso di riunione in seconda convocazione essa avrà luogo il giorno 9 maggio p. v., alla medesima ora e giusta il disposto dell'art. 12 dello statuto sociale.

Il deposito delle azioni per avere diritto ad intervenire all'assemblea dovrà farsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, e cioè a tutto 27 aprile corr., alle ore d'ufficio presso la Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane in Padova via Eremitani n. 8.

Padova, 8 aprile 1923.

La presidenza.

12824 — A pagamento.

Società romana dei telefoni

IN LIQUIDAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per le ore 15 del giorno 30 aprile p. v. nello studio del liquidatore sig. avv. Roberto Ducrò, in Roma piazza del Popolo 18, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del liquidatore.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio chiuso al 31 maggio 1922.
4. Retribuzione dei sindaci effettivi.
5. Nomina dei sindaci effettivi e supplenti.

Parte straordinaria:

1. Opportunità del trasferimento della sede della liquidazione.
2. Dimissioni del liquidatore e nomina di altro liquidatore.
3. Approvazione della gestione del liquidatore dimissionario a tutto il 31 marzo 1923, del relativo bilancio e della relativa relazione.

N. B. — Per intervenire all'assemblea, i signori azionisti devono fare il deposito delle loro azioni entro il giorno 25 aprile p. v. presso lo studio del liquidatore.

Non raggiungendosi il numero legale in prima convocazione, l'adunanza verrà rimandata alle ore 15 del giorno 23 maggio successivo nello stesso locale.

Roma, 10 aprile 1923.

avv. Roberto Ducrò.

12826 — A pagamento

Società siciliana di lavori pubblici

SEDE DI CATANIA

L'assemblea degli azionisti è convocata in seconda adunanza per il giorno 14 maggio corrente anno, alle ore 10, nel solito locale, con il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio.
2. Relazione dei sindaci sull'esercizio 1922 e sul bilancio.
3. Discussione ed approvazione sul bilancio 1922.
4. Nomina di amministratori.
5. Nomina di sindaci effettivi e supplenti.
6. Retribuzione ai sindaci.

Per essere ammessi nell'assemblea, gli azionisti dovranno depositare nella Cassa della Società le loro azioni non più tardi di tre giorni prima della data di convocazione.

Catania, 6 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12828 — A pagamento.

Società romana pubblici spettacoli

SEDE IN ROMA

Capitale versato L. 75.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria in seconda convocazione per il 28 aprile 1923, ore 10, nella sede sociale Galleria San Marcello.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci e presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Discussioni e approvazioni relative.
3. Nomina del Collegio sindacale per il 1923 ed emolumento ai sindaci effettivi per l'esercizio 1922.
4. Nomina di due consiglieri.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea, a norma dell'art. 8 dello statuto, dovrà effettuarsi presso la Banca di Firenze o presso la sede sociale non oltre il 22 aprile 1923.

Roma, 10 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12830 — A pagamento.

Società anonima E. Bianchi e C.

SEDE DI ROMA

Capitale versato L. 129.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria in seconda convocazione per il 30 aprile 1923, alle ore 10, nella sede sociale, Esedra Termini n. 40.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci e presentazione bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Discussione ed approvazione relativa.
3. Nomina del Collegio sindacale per il 1923 ed emolumento ai sindaci effettivi per l'esercizio 1922.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea, a norma dello statuto, dovrà effettuarsi in Roma, presso la sede sociale non oltre il giorno 26 aprile 1923.

Roma, 10 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12831 — A pagamento.

Banca artigiana di Porto Recanati

Società anonima

Capitale lire 48.960

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria indetta in 1ª e 2ª convocazione per le ore 10 de

giorni 29 aprile e 6 maggio venturo, nei locali della sede sociale in Porto Recanati, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio chiuso al 28 febbraio 1923 e deliberazioni relative.
3. Nomina di 11 consiglieri d amministrazione.
4. Nomina del Collegio dei sindaci.
5. Comunicazioni.

Porto Recanati, 7 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12832 — A pagamento.

I signori azionisti della Società anonima industrie artistiche riunite sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 28 aprile 1923, alle ore 15 in prima convocazione e per il giorno 29 successivo stessa ora in seconda convocazione nei locali della Società in Roma, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Collegio dei sindaci.
2. Dimissioni del Consiglio d'amministrazione.
3. Nomina del nuovo Consiglio.
4. Eventuale revoca della deliberazione 5 gennaio 1923 relativa alla fusione della nostra Società con la Società Napoleone dott. Candiani e G. Sommer e con il Sindacato industrie artistiche italiane.

I soci per intervenire all'assemblea dovranno depositare le loro azioni 5 giorni prima dell'assemblea presso le sedi della Società a Roma o a Napoli.

I sindaci
Antonino Salia.
Augusto Cosentini.

12833 — A pagamento.

" S. I. B. A. "

Società Italiana Bonifiche Agrarie

Anonima

Sede in ROMA, via Torino numero 95

Capitale versato L. 3.000.000

I signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea ordinaria che si terrà venerdì 27 aprile, alle ore 15 in prima convocazione nei locali della sede sociale in via Torino n. 95, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio esercizio 1922 e relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Emolumento ai sindaci per l'esercizio 1922 e nomina del Collegio sindacale per l'esercizio 1923.

P. S. — Occorrendo la seconda convocazione essa resta fissata per sabato 28 aprile, alle ore 9 nei locali della sede sociale.

P. S. — Hanno diritto di intervenire all'assemblea i signori azionisti che per il giorno 24 corrente hanno depositato nelle casse sociali le azioni di cui sono in possesso od un documento comprovante l'avvenuto deposito dei titoli presso uno degli Istituti di credito del Regno.

L'amministratore delegato
Francesco Cinciani.

12834 — A pagamento.

Ufficio Nazionale Industrie varie - Esercizio rappresentanze

Società anonima

Roma - Piazza Adriana, n. 31

Il sottoscritto rende noto che nel precedente avviso erroneamente fu fissata la seconda convocazione dell'assemblea dei soci per il 30 marzo 1923, mentre doveva dirsi per il 30 aprile 1923, alle ore 16.

L'amministratore
Giovanni Moretti.

12836 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA

di navigazione a vapore " Lussino "

Lussinpiccolo

I signori azionisti sono convocati in

assemblea generale ordinaria

per il giorno 26 aprile 1923, alle ore 17, presso la Banca commerciale triestina, Trieste, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Relazione virtuale del Consiglio d'amministrazione e presentazione del bilancio e del conto utili e danno per l'anno 1922.
2. Relazione dei revisori.
3. Deliberazione sul bilancio e sulla ripartizione dell'utile dell'anno 1922.
4. Cambiamenti di disposizioni dello statuto:

a) cambiamenti formali degli articoli 1 e 7 che si rendono necessari in seguito al nuovo ordinamento giudiziario;

b) inserzione di una disposizione nell'art. 8 che prevede la possibilità di intestare le azioni a nome;

c) cambiamento dell'art. 8 nel senso che viene tolto il numero fissato di quattro membri quali componenti il Comitato esecutivo e viene sostituita a tale disposto la possibilità che il Consiglio può delegare una parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri;

d) cambiamento delle disposizioni dell'art. 21 in merito alla rappresentanza degli azionisti all'assemblea generale e alla partecipazione all'assemblea mediante procuratori;

e) cambiamento dell'art. 23 nel senso che al testo presente viene sostituita la disposizione: Ogni azione ha diritto ad un voto.

5. Elezione dei consiglieri d'amministrazione.
6. Elezione di due revisori e di due revisori sostituti e fissazione dei compensi relativi per l'anno 1923.

I signori azionisti che intendono di intervenire all'assemblea dovranno depositare le loro azioni entro il 21 aprile 1923, alla Cassa sociale a Lussinpiccolo, oppure presso la Banca commerciale triestina in Trieste.

Le procure per la rappresentanza all'assemblea dovranno essere depositate presso la Società oppure presso la Banca commerciale triestina entro il giorno 21 aprile 1923

Lussinpiccolo, 10 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12835 — A pagamento.

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Società anonima " Ambra "

Sede in Torino

Capitale L. 600.000 — versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 25 aprile 1923, alle ore 15,30 nella sede sociale in Torino via Bologna n. 61, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Riduzione del capitale sociale da L. 600.000 a L. 540.000.
2. Aumento del capitale sociale da L. 540.000 a L. 2.000.000, mediante emissione di n. 14600 azioni nuove del valore nominale di L. 100 ciascuna.
3. Modificazione degli articoli 1, 4, 22, 35, 36 dello statuto sociale.
4. Convenzione colla Società anonima Appareillage Gardy di Ginevra.

Tutti i titoli essendo nominativi non occorre effettuare il deposito per intervenire all'assemblea.

In caso non fosse valida l'assemblea di prima convocazione, quella di seconda convocazione resta fissata per il 25 maggio 1923, alle ore 15,30 nella sede sociale.

Torino, 7 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12838 — A pagamento.

Confetterie già Romana succ. Bass e F.lli Stratta

SOCIETA' ANONIMA

Torino

Capitale ridotto a L. 42.276

Si avvertono i signori azionisti che il giorno 30 aprile 1923, ore 14, in Torino, via Consolata n. 2, nello studio del liquidatore, avrà luogo l'assemblea ordinaria in prima convocazione degli azionisti della Società, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore e dei sindaci.
2. Bilancio del 1922-1923 e sua approvazione.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per l'esercizio in corso e determinazione del loro compenso.
4. Comunicazioni e proposte.

Qualora tale assemblea non sia valida per mancanza del numero di intervenuti, gli azionisti sono riconvocati in assemblea per il giorno 9 maggio 1923, ore 14, nello stesso luogo e per gli stessi oggetti di cui nel surriferito ordine del giorno.

Per intervenire alle suddette assemblee gli azionisti dovranno depositare, almeno 3 giorni prima d'ogni assemblea, le azioni presso il liquidatore.

Torino, 9 aprile 1923.

Il liquidatore
A Leone Gagliardi

12837 — A pagamento.

E. T. A.

Elettro Termica Anonima

SEDE IN GENOVA

Capitale sociale L. 460.000

Gli azionisti della Società « E. T. A. » Elettro Termica Anonima, sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 8 maggio 1923, alle ore 15, in prima convocazione, e per il giorno 12 maggio 1923, ore 15, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Eventuale riduzione e reintegrazione parziale o totale del capitale e conseguenti modifiche dello statuto sociale.
2. Eventuale scioglimento della Società, nomina dei liquidatori e deliberazioni relative.

L'assemblea si terrà in Genova, via S. Lorenzo n. 15, int. 5.

Il presidente.

12841 — A pagamento.

Società proprietaria stabili "Teatro Carcano"

Anonima

Sede in Milano

Capitale sociale L. 500.000

AVVISO DI CONVOCAZIONE
di assemblea generale straordinaria degli azionisti

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 28 aprile 1923, alle ore 9, presso la sede sociale, in Milano, corso Romana n. 63, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Modificazioni allo statuto vigente, agli articoli 2, 6 e 13:

a) all'articolo 2 è sostituito il testo seguente:

« La Società ha per oggetto la compera, vendita, permuta locazione e conduzione di immobili, anche mediante apporto »;

b) all'articolo 6 è sostituito il testo seguente:

« Il capitale sociale è fissato in L. 800.000 rappresentato da n. 16000 azioni da L. 50 caduna, elevabile sino a L. 1.500.000, per semplice deliberazione del Consiglio in una o più riprese, senza diritto di recesso ai soci dissenzienti con diritto di opzione fino a una metà del nuovo capitale pei soci fondatori sottoscrittori dell'atto costitutivo in ragione ciascuno del numero delle azioni sottoscritte all'atto costitutivo e colle modalità tutte da determinarsi dal Consiglio »;

c) all'articolo 13 è sostituito il testo seguente:

« Le convocazioni dell'assemblea generale saranno fatte dal Consiglio mediante avviso contenente l'ordine del giorno da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, non meno di quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza e sempre a termini dell'art 155 del Codice di commercio.

« Nello stesso avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno della seconda adunanza per il caso che la prima andasse deserta ».

Per poter intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni, presso la sede sociale, almeno cinque giorni interi liberi prima da quello fissato per l'assemblea.

Qualora l'assemblea per mancanza di numero legale non risultasse valida, l'adunanza di seconda convocazione resta fissata pel giorno 5 maggio 1923, medesimo luogo ed ora, e collo stesso ordine del giorno.

Milano, 8 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12830 — A pagamento.

Società vercellese di elettricità

ANONIMA PER AZIONI

Sede in Vercelli

Capitale sociale L. 3.000.000 - Versato L. 1.800.000

Avviso di convocazione
dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria da tenersi in Vercelli negli uffici della Società in via San Paolo n. 1, il giorno di sabato 28 aprile 1923, alle ore 14.30, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno.

Modifiche allo statuto sociale.
Nomina di quattro consiglieri d'amministrazione dimissionari.
Comunicazioni eventuali e varie.

Qualora l'assemblea andasse deserta per mancanza di numero, o non si esaurisse l'ordine del giorno, resta fin d'ora riconvocata pel giorno di lunedì 30 aprile 1923, alla stessa ora, negli stessi locali e con lo stesso ordine del giorno.

Per essere ammessi all'assemblea i soci dovranno depositare i loro titoli sociali, se al portatore, al più tardi cinque giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza:

presso la sede sociale in Novara;
presso la Cassa di risparmio di Vercelli;
presso la Banca milanese di credito - Milano;
presso la Banca popolare di Novara - Torino.

Per intervenire all'assemblea di seconda convocazione sarà ammesso il deposito di nuove azioni purchè esso sia eseguito almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea.

Vercelli, 9 aprile 1923.

I consiglieri delegati.

12810 — A pagamento.

Istituto chimico dietetico italiano

In liquidazione

SOCIETA' ANONIMA

Capitale nominale L. 1.000.000 — Versato L. 500.000

Sede in Milano

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti della Società anonima Istituto chimico dietetico italiano, di Milano, sono convocati in assemblea generale straordinaria nella sede in via Vincenzo Monti n. 21, Milano, per il giorno 30 aprile 1923, alle ore 16, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Relazione del liquidatore.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio di liquidazione e sua approvazione.
4. Proposta di rilievo a stralcio della liquidazione da parte di un azionista.
5. Comunicazioni eventuali.

Nel caso che l'assemblea generale straordinaria andasse deserta in detta giornata, essa è convocata in seconda convocazione alla medesima ora e nella medesima sede, per il giorno 2 maggio 1923.

Milano, 9 aprile 1923.

Il liquidatore.

12842 — A pagamento.

Società Anonima Arti Grafiche Sampierdarena

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 30 aprile 1923, ore 15, nella sede della Società in Sampierdarena, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
- Relazione del Consiglio d'amministrazione in ordine al bilancio e deliberazioni relative.
- Relazione dei sindaci.
- Rielezione dei sindaci e determinazione del loro emolumento.

Qualora nel giorno indicato non fosse presente il numero delle azioni stabilite dallo statuto sociale per la validità dell'assemblea, i soci si raduneranno in seconda convocazione il giorno 1° maggio 1923, ore 15, nel sopra indicato locale.

Le deliberazioni dell'assemblea in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero delle azioni presenti.

Per partecipare all'assemblea i soci dovranno depositare le loro azioni alla Cassa sociale non più tardi del giorno antecedente alla seduta.

Il Consiglio d'amministrazione.

12813 — A pagamento.

Società Cooperativa Vinicola Isclana

SEDE IN ISCHIA

Convocazione di assemblea generale straordinaria

I signori soci sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno di domenica 29 aprile 1923, alle ore 10, nella sede sociale in Ischia, in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione, nello stesso giorno e sede, alle ore 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Elezione di 11 consiglieri d'amministrazione.
2. Elezione di 3 sindaci e 2 supplenti.
3. Provvedimenti vari amministrativi.

12844 — A pagamento.

Società anonima A. Cerpelli e C.

SPEZIA

Capitale Lit. 3.000.000 versato

Avviso di convocazione
di assemblea generale ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 24 aprile 1923, alle ore 15, in Spezia nella sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Relazione dell'amministratore.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative anche in merito ai provvedimenti di cui all'art. 146 del Codice di commercio.
4. Nomina dei sindaci e loro retribuzione.

Qualora l'adunanza andasse deserta, i signori azionisti s'intendono fin d'ora convocati in assemblea per il giorno 6 maggio 1923 alle ore 15, nella stessa sede

La Spezia, 9 aprile 1923.

A. Cerpelli e C.
L'amministratore.

12852 — A pagamento.

Cantieri navali Mainelli

Società anonima

SEDE IN NAPOLI

Capitale versato L. 1.000.000

Avviso di convocazione di assemblea straordinaria

Tutti gli azionisti di detta Società sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede della Società in Napoli, piazza Borsa n. 33 il mattino del 28 corrente aprile, alle ore 10, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Anticipo scioglimento della Società.
2. Nomina di liquidatori e determinazione dei loro poteri.
3. Comunicazioni della presidenza e provvedimenti vari.

Per essere l'intero capitale in azioni nominative è sufficiente l'iscrizione nel libro dei soci per poter intervenire all'assemblea.

Napoli, 9 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12867 — A pagamento.

SOCIETÀ SOLFIFERA SICILIANA

Anonima

Sede in Milano

Capitale L. 8.000.000 interamente versato

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Essendo andata deserta per mancanza di numero legale l'assemblea generale ordinaria degli azionisti, convocata per il giorno 31 marzo scorso, come da avviso del 10 marzo, inserito nella *Gazzetta ufficiale* del 15 marzo stesso n. 62, i signori azionisti sono riconvocati in assemblea generale ordinaria di seconda convocazione presso la sede sociale in Milano, Foro Bonaparte n. 35, per il giorno 28 aprile 1923, alle ore 10.

Per lo stesso giorno 28 aprile 1923 e nella stessa sede sociale in Milano, i signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria alle ore 12 in prima convocazione, ed occorrendo alle ore 14,30 dello stesso giorno in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno.

Parte ordinaria:
1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio dell'esercizio 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina di amministratori.
5. Nomina dei sindaci per l'esercizio 1923 e determinazione delle loro indennità.

Parte straordinaria:
1. Deliberazioni in ordine al disposto dell'art. 146 del codice di commercio.
2. Proposta di modificazione dell'art. 9 dello statuto sociale.

Potranno intervenire all'assemblea i signori azionisti possessori di azioni nominative, nonchè i signori azionisti possessori di azioni al portatore, che abbiano depositate queste ultime azioni presso la sede sociale in Milano o presso la Società Unione Raffinerie Siciliane in Catania almeno cinque giorni prima dell'adunanza, escluso il giorno del deposito e quello dell'adunanza medesima.

Milano, 8 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12870 — A pagamento.

" SICMAT „

Società Italiana Commercio Materie Tessili

I signori azionisti della « SICMAT » Società Italiana Commercio Materie Tessili sono invitati alla

assemblea generale ordinaria

che avrà luogo addì 27 aprile c. a., ad ore 15 1/2, negli uffici della Società in via Genova n. 11, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione ed approvazione del bilancio per il primo periodo di gestione.
2. Proposta di ripartizione di utili.
3. Proposta di aumentare il capitale azionario da L. 8.000.000 a Lit. 12.000.000 demandando al Consiglio d'amministrazione la fissazione dell'epoca e delle modalità della emissione delle nuove azioni.
4. Conferma dei consiglieri d'amministrazione cooptati.
5. Fissazione della retribuzione per le prestazioni dei revisori uscenti di carica
6. Elezione di due revisori effettivi e di due supplenti.

I signori azionisti che desiderano intervenire all'assemblea generale, o farvisi rappresentare, ed esercitarvi il diritto di voto, sono invitati a depositare al più tardi cinque giorni liberi prima dell'assemblea le loro azioni presso la Cassa della Società oppure presso la Banca commerciale italiana, sede i Trieste, o la Banca commerciale triestina a Trieste, che rilasceranno ai depositanti una ricevuta di deposito per il numero dei titoli ed annessi tagliandi depositati, nonchè un foglio di legittimazione a loro nome, contenente il numero dei titoli stessi e dei voti che loro competono con a tergo un modulo di delegazione.

Trieste, 9 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12869 — A pagamento.

Società mineraria ed elettrica del Valdarno

Anonima

SEDE IN FIRENZE

Capitale lire 50 milioni interamente versato

Assemblea straordinaria degli azionisti

Avviso di convocazione

I signori azionisti della Società mineraria ed elettrica del Valdarno, sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 27 aprile 1923, alle ore 11, in Firenze, presso la sede sociale, Lungarno delle Grazie n. 12, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio di amministrazione.
2. Proposta di aumento del capitale sociale e di emissione obbligazioni.
3. Modificazioni degli articoli 1, 3, 5, 8, 20, 25, 26, 28, 31, 32, 36 dello statuto sociale.
4. Nomina di amministratori

Avranno diritto d'intervenire all'assemblea tutti i possessori di azioni che risultino titolari di certificati nominativi o che abbiano fatto il deposito delle azioni al portatore presso:

Credito italiano: Genova — Firenze — Livorno — Milano — Roma — Torino.

Banca commerciale italiana: Genova — Firenze — Livorno — Milano — Roma — Torino.

Banco di Roma: Genova — Firenze — Milano — Roma.

Banca di Firenze: Firenze — Roma.

Banco J. De Fernex & C.: Torino.

Fratelli Deslex, banchieri: Torino.

Sede sociale: Lungarno delle Grazie n. 12, Firenze, non più tardi del giorno 21 aprile 1923.

Firenze, 6 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12871 — A pagamento.

Croce Rossa Italiana

Prestito a Premi

autorizzato con legge 28 giugno 1885, serie 3ª garantito dal R. Governo

Si rende noto

che il giorno 1° maggio prossimo, alle ore 10, presso la sede del Comitato centrale della Croce Rossa italiana (via Toscana, n. 12) verrà eseguita la 149ª estrazione del Prestito a premi, in conformità al relativo piano di ammortamento.

L'operazione avrà luogo con accesso al pubblico e con l'intervento della Commissione permanente di sorveglianza istituita con R. decreto 6 dicembre 1885, n. 3359 (serie 3)ª.

Roma, aprile 1923.

Il presidente dell'Associazione
G. Ciraolo.

12850 — A pagamento.

SOCIETA' ITALIANA per le strade ferrate secondarie della Sardegna

Società anonima

SEDE IN TORINO

Capitale sociale L. 15 milioni interamente versato ed in corso di ammortamento

Obbligazioni estratte il 3 aprile 1923

SERIE 1ª

Titoli unitari

3551	4547	7267	3712	3131	2835
5484	4458	5135	6384	4642	7470
179	7867	504	1833	2217	6475
6233	3158	788	2908	8122	6606
776	6517	[illegible]	2766	490	5385
4121	3220	4870			

Titoli quintupli

10792	12977	9323	10079	9913	10863
9690	11319	9813	9983	10129	9420
8777	11990	9134	11577	9902	8185
11057	9209				

SERIE 2ª

Titoli unitari

7843	2549	5423	6897	2733	3148
5510	1468	6591	2739	1126	4560
6824	7901	4387	3901	4511	828
[illegible]	4041	7023	1760	6155	4428
5635	7583	3001	7574	3262	7443
5580	6324	3392	1955	778	

Titoli quintupli

11866	11998	11268	8200	10081	10824
10223	9627	12825	11321	8068	10453
11499	9426	11719	11509	11438	11470
10863	[illegible]	10831	9534		

Titoli decupli

15738	14921	13970	15683	14732	15216
15833	13803	15260	15334	14411	13256

SERIE 3ª

Titoli unitari

1591	4	1224	2116	488	1493
2065	1086	1722			

Titoli quintupli

2486	4740	2524	4225	3785	3452
4159	3409	2968	3274		

SERIE 4ª

Titoli unitari

1893	2881	430	2248	1672	2468
300	316	2805	362	2572	1997
525	944				

Titoli quintupli

4102	5940	3690	3919	4340	4476
5219	3888	5757	4344	3298	3102

Titoli decupli

7262	6299	6980	8003	6860	6068
8055	7176	8117			

SERIE 5ª

Titoli unitari

1300	1125	425	885	971	1025
1752	1521	560			

Titoli quintupli

2554	3770	3697	3125	3500	3478
3072	3982				

Dette obbligazioni saranno rimborsate a datare dal 1° luglio 1923, cessando a tale epoca di essere fruttifere.

In caso di ritardo nella presentazione dei titoli per il rimborso i possessori saranno tenuti a rifondere alla Società la tassa di negoziazione che essa è costretta a pagare fino al giorno del pagamento delle obbligazioni estinte.

Si rende parimenti noto che dal 5 aprile sarà esigibile il saldo dividendo 1922, in ragione di L. 7 per ogni azione nominativa rappresentata e di L. 5,95 per ogni azione al portatore rappresentata contro presentazione delle cedole 69 e 70.

Torino, 4 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12855 — A pagamento.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Il Consiglio provinciale di Roma, già convocato in sessione straordinaria, per le ore 15,30 di lunedì 16 corr., si riunirà invece alle ore 15,30 di lunedì 23.

Roma, 10 aprile 1923.

Il presidente
del Consiglio provinciale
E. Orlei.

12818 — A pagamento.

Amministrazione provinciale di Salerno

AVVISO D'ASTA
ad unico e definitivo incanto
ed a termini abbreviati di giorni otto

Nel giorno 21 aprile 1923, alle ore 12 col prosieguo, nell'ufficio provinciale amministrativo in Salerno, innanzi al presidente della Deputazione provinciale o chi per lui, si procederà a pubblico incanto, unico e definitivo, a termini abbreviati di giorni otto, mediante offerte segrete, per l'appalto dei seguenti lavori:

Lastricamento con basoli vulcanici di 1ª e 2ª classe per la pavimentazione del tratto dall'alveo Murelle alla contrada Passo e costruzione di un tratto di marciapiedi sulla strada Pagani-Pozzo dei Goti.

L'asta avrà luogo a norma dell'art. 87, lettera A, del regolamento di contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074.

Le offerte, scritte su carta bollata da L. 2,40, dovranno contenere l'indicazione del ribasso percentuale, oltre che in cifre, anche in tutte lettere, sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento, seduta stante, quando anche vi sia un solo offerente.

Il prezzo a base d'asta è di L. 168.000.

La cauzione definitiva è fissata al 5 0[0 dell'ammontare netto dell'appalto.

Il pagamento dei lavori sarà fatto secondo le modalità stabilite con l'art. 13 del relativo capitolato speciale.

Per essere ammesso all'incanto, ciascun concorrente dovrà presentare:

a) i certificati di idoneità e di moralità, prescritti dall'art. 2 del capitolato generale per gli appalti delle opere pubbliche;

b) il certificato di aver versata nella Cassa provinciale di Salerno (Banco di Napoli) la cauzione provvisoria di L. 7000 in contanti.

Le condizioni di ammissione delle Società commerciali di qualunque specie e delle Società cooperative di produzione e lavoro sono quelle stabilite dalle speciali disposizioni di legge in vigore; ad esse sono applicabili anche le disposizioni del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, circa l'esecuzione delle opere pubbliche.

Al presidente della Deputazione è riservata piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

Le spese tutte inerenti all'appalto sono a carico dell'aggiudicatario definitivo.

Chiunque potrà prendere visione del corrispondente capitolato di appalto presso la segreteria provinciale nelle ore d'ufficio.

Salerno, 10 aprile 1923.

Il segretario delegato ai contratti
Francesco Galella.

Visto, il presidente della Deputazione provinciale
Amedeo Moscati.

12857 — A pagamento.

Amministrazione provinciale di Salerno

AVVISO D'ASTA
ad unico e definitivo incanto
ed a termini abbreviati di giorni otto

Nel giorno 21 aprile 1923, alle ore 12, nell'Ufficio provinciale amministrativo in Salerno, innanzi al presidente della Deputazione provinciale, o chi per lui, si procederà a pubblico incanto, unico e definitivo, a termini abbreviati di giorni otto, mediante offerte segrete, per l'appalto dei lavori di:

Costruzione di una variante della strada Amalfi-Rio Carcarone e precisamente fra i km. 42-43.

L'asta avrà luogo a norma dell'art. 87, lett. A, del regolamento di contabilità generale dello Stato, 4 maggio 1885, n. 3074.

Le offerte, scritte su carta bollata da L. 2,40, dovranno contenere l'indicazione del ribasso percentuale, oltre che in cifre, anche in tutte lettere, sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento seduta stante, quando anche vi sia un solo offerente.

Il prezzo a base d'asta è di L. 117.400.

La cauzione definitiva è fissata al 5 0[0 dell'ammontare netto dell'appalto.

Per essere ammesso all'incanto ciascun concorrente dovrà presentare:

a) i certificati di idoneità e di moralità, prescritti dall'art. 2 del capitolato generale per gli appalti delle opere pubbliche;

b) il certificato di aver versata nella Cassa provinciale di Salerno (Banco di Napoli) la cauzione provvisoria di L. 5000 in contanti.

Le condizioni di ammissione delle Società commerciali di qualunque specie e delle Società cooperative di produzione e lavoro sono quelle stabilite dalle speciali disposizioni di legge in vigore; ad esse sono applicabili anche le disposizioni del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, circa l'esecuzione delle opere pubbliche.

Al presidente della Deputazione è riservata piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

Le spese tutte inerenti all'appalto sono a carico dell'aggiudicatario definitivo.

Chiunque potrà prendere visione del corrispondente capitolato di appalto presso la segreteria provinciale, nelle ore d'ufficio.

Salerno, 10 aprile 1923.

Il segretario delegato ai contratti
Francesco Galella.

Visto, il presidente della Deputazione provinciale
Amedeo Moscati.

12858 — A pagamento

Ufficio amministrativo della provincia di Novara

AVVISO
di deliberamento provvisorio

SI NOTIFICA

che nell'asta oggi tenuta in questo ufficio giusta l'avviso in data 18 p. p. marzo, vennero aggiudicati in via provvisoria i seguenti appalti di manutenzione stradale:

Durante l'anno 1923:

Lotto 2.

Strada provinciale Oleggio-Gallarate-Buronzo, 1° tronco e semi provinciale Fara-Barengo-Agnellengo, col ribasso di L. 1,20 per cento sull'importo presuntivo che resta ridotto a L. 50.585,60.

Durante il biennio 1923-1924:

Lotto 3.

Strada provinciale Novara-Valsesia, 1° tronco, da Novara a Fara e semi provinciale di Castellazzo, col ribasso di L. 1,25 per cento sull'importo presuntivo annuo, che resta ridotto a L. 92.331,25.

Lotto 4.

Strada provinciale Novara-Pavia, tronco da Trecate al confine della Provincia, e tronco da Cerano a San Martino Ticino, col ribasso di L. 0,83 per cento sull'importo presuntivo annuo, che resta ridotto a L. 31.248.

Lotto 5.

Strada provinciale Torino-Svizzera, 4° tronco, da Borgomanero ad Arona, col ribasso di L. 3,65 per cento sull'importo presuntivo annuo, che resta ridotto a L. 10.820,10.

Durante il triennio 1923-1925:

Lotto 7.

Strada provinciale da Gozzano ad Oleggio Castello, col ribasso di L. 2,56 per cento sull'importo presuntivo annuo, che resta ridotto a L. 10.213,12.

Il termine dei fatali per presentare offerte di ulteriore ribasso non inferiore al ventesimo sulle somme sovraindicate scade il giorno 17 corrente aprile alle ore 11.

Gli offerenti devono produrre i voluti certificati di moralità ed idoneità e la ricevuta del prescritto deposito di garanzia fatto in questa Cassa provinciale (Banca popolare) in ragione di un decimo dell'importo di ciascun lotto.

I capitolati relativi sono visibili in questo ufficio.

Novara, 7 aprile 1923.

Il segretario generale
Berra.

12851 — A pagamento.

Orfanotrofio femminile " E. Baratta " in Piperno

AVVISO D'ASTA
per nuovo incanto e definitivo deliberamento
per la vendita di un terreno

Essendosi in tempo utile presentata offerta di aumento del ventesimo da Gabioli Filomena fu Antonio, vedova Gabioli, sul prezzo di provvisoria aggiudicazione di lire 32.300, a favore di De Angelis Augusto fu Luigi, Bono Andrea fu Innocenzo e Crenga Grazia fu Tommaso, del terreno seminativo in territorio di Piperno, in contrada La Torre, distinto in catasto alla sezione 7, col n. 12, si previene che sul prezzo aumentato a L. 33.915, il giorno 27 del corrente mese, alle ore 10 e seguenti, nell'ufficio dell'Istituto suddetto in via Majo n. 2, avrà luogo il secondo e definitivo incanto per la vendita del terreno stesso, anche se vi sarà un solo concorrente.

I concorrenti alla gara dovranno depositare la somma di lire 10.174,50 in garanzia dell'offerta ed in conto spese d'asta, di perizia e di contratto.

Si richiamano le altre condizioni e norme contenute nell'avviso d'asta del 16 marzo 1923, pubblicato nei modi e termini di legge.

Piperno, 6 aprile 1923.

Il presidente
Polidori.

12820 — A pagamento.

Ospedale Maggiore - Novara

Vendita terreno

Avviso di aggiudicazione provvisoria

Si notifica che nell'incanto oggi tenutosi presso l'Amministrazione di questo Ospedale maggiore, la vendita dell'appezzamento di terreno denominato « Aratorio a nord della strada della Piazza d'Armi », di compendio del podere Cappuccina Negri, in regione Bicocca, e distinto nella mappa del comune di Novara, col numero d'678, della superficie approssimativa di metri quadrati 3760, venne provvisoriamente aggiudicata al prezzo di L. 12,40 per ogni mq. di superficie.

Il termine utile per le offerte di miglioria, accompagnate col deposito di L. 10.000, e non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione provvisoria, scadrà alle ore 10 del giorno 26 volgente aprile.

Il capitolato di vendita è visibile nell'ufficio di segreteria del Pio Ente.

Novara, 7 aprile 1923.

Per l'Amministrazione
Achille Viganotti, segretario.

12863 — A pagamento.

ASILO INFANTILE PRINCIPESSA JOLANDA DI CORI

SI RENDE NOTO

Che nel giorno 19 corrente alle ore 10, in Cori e nel palazzo comunale dinanzi al sottoscritto avrà luogo l'asta pubblica col metodo della candela vergine per l'affitto dei beni rustici ed urbani di quest'Opera pia descritti in apposito elenco pel novennio 1923-932.

L'asta sarà aperta in base alla corrisposta annua di L. 15.750 come all'offerta Caratelli Emilio e le offerte in aumento non potranno essere inferiori a L. 10.

Per essere ammessi alla gara ciascun aspirante dovrà presentare sicurtà solvibile e depositare per le spese d'asta e contrattuali L. 2000.

Il capitolato trovasi visibile nella segreteria comunale.

Cori, 9 aprile 1923.

Il Commissario prefettizio
G. Ponticelli.

12815 — A pagamento.

Opera Pia Regina Margherita di Patronato di S. M.

ROMA (16) - Via Giulia, num. 1

2° Avviso

di vendita volontaria all'asta pubblica degli immobili situati nei territori dei comuni di Citerna e di Città di Castello

In esecuzione della deliberazione presa dal Consiglio d'amministrazione dell'Opera Pia Regina Margherita in data 3 luglio 1922 approvata dalla Commissione di assistenza e beneficenza pubblica della provincia di Roma il 5 ottobre p. p., col num. 1570

si rende noto

che alle ore 10 del 28 aprile p. v. nello studio del dott. Ettore Cecchini, R. notaio in Città di Castello, dinanzi al presidente dell'Opera pia o a chi per esso, si procederà, sul prezzo di perizia, per pubblica asta col sistema della candela vergine, con aggiu-

dicazione provvisoria al migliore offerente, con le forme stabilite dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato, alla vendita volontaria dei quattro seguenti lotti:

Lotto 1.

Casa nel territorio del comune di Citerna, frazione di Pistrino, in prossimità dell'abitato, superficie mq. 100 circa, altezza misurata alla gronda m. 11,25, n. 718 del catasto urbano del comune di Citerna, mappa di Pistrino.

Confinazione: a nord con la proprietà Amadio Baldelli, ad est con la proprietà Attilio Guerrieri, ad ovest con un cortile in condominio tra i suddetti e l'Opera pia Regina Margherita, a sud con una strada di comproprietà dei suddetti che si raccorda con la comunale a circa m. 30 dalla casa stessa.

La casa è suddivisa come appresso:

Pianterreno. Un piccolo ambiente e androne; forno in comune col sig. Baldelli Amadio, proprietario di altri locali terreni.

1° piano. Due appartamenti di quattro camere e cucina ciascuno, con cesso anticesso nel sottoscale della prima rampa.

2° piano. Identico al primo con in più due stanzette ed i granai superiori.

A carico del palazzo esistono due servitù meglio indicate nella perizia dell'ing. Rebecchini.

Prezzo base d'asta L. 84.375.

Lotto 2.

Esperimento vigesimale.

Lotto 3.

1° piano della casa sita in frazione Cagnano territorio di Città di Castello, prospiciente sulla strada ai numeri civici 165, 172, numero principale 91; sub. 2 del catasto del comune di Città di Castello, mappa di Astucci e Celle, superficie mq. 70 circa.

(Piano terreno di proprietà di Alberto Bondi).

Prezzo base d'asta L. 1500.

Lotto 4.

Casa con annesso terreno in frazione Cagnano in territorio di Città di Castello in prossimità dell'abitato con accesso dalla pubblica strada, distinta in catasto sotto il titolo Casa colonica e padronale, contrada Vigliano, numeri 910, 911, 912 del catasto del comune di Città di Castello, mappa di Astucci e Celle, superficie mq. 70 circa.

Pianterreno con due stalle, altri piccoli vani e capanni esterni
1° piano con stanzone e cucina.

Terreno annesso: antica aja del podere distinta in catasto, mappa di Astucci e Celle, nn. 914, 915.

Prezzo base d'asta L. 3800.

Lotto 5.

Casa con prossimo capanno, sita in frazione Uppiano, territorio di città di Castello, numero principale 220 del catasto di Città di Castello, mappa di Uppiano, superficie mq. 95 circa. Esiste una servitù di passaggio per la scala.

Pianterreno. Tre stalle, piccolo ambiente, lungo corridoio, forno.
1° piano. Due stanze e cucina.
2° piano. Due stanze, e ad un livello più alto due stanzini.
Capanno della superficie interna di mq. 25,20.

Prezzo base d'asta L. 15.000.

Lotto 1.

Prezzo di base d'asta L. 84.375.
Deposito di garanzia L. 8437,50.
Deposito in conto spese (12 0[0) del prezzo base d'asta L. 10.125.
Totale L. 18.562,50

Lotto 3.

Prezzo di base d'asta L. 1500
Deposito di garanzia L. 150.
Deposito in conto spese (12 0[0) del prezzo base d'asta L. 180.
Totale L. 330.

Lotto 4.

Prezzo di base d'asta L. 3800.
Deposito di garanzia L. 380.
Deposito in conto spese (12 0[0) del prezzo base d'asta L. 456.
Totale L. 836.

Lotto 5

Prezzo di base d'asta L. 15.000.
Deposito di garanzia L. 1500.
Deposito in conto spese (12 0[0) del prezzo base d'asta L. 1800
Totale L. 3300.

1. Gli stabili vengono posti in vendita nello stato in cui si trovano e come appartengono all'Ente venditore con i diritti ed oneri inerenti e con tutte le servitù attive e passive, continue e discontinue, apparenti e non apparenti, benchè non denunziate, a loro favore o a loro carico, senza alcuna responsabilità dell'Opera pia.

2. Si procederà all'incanto anche se si presenterà un solo concorrente.

3. I depositi suindicati potranno effettuarsi o presso la cassa del Monte di pietà di Roma, tesoriere dell'Opera pia, o presso il notaio dott. Cecchini, di Città di Castello,

4 Essi potranno essere prestati in contanti ovvero in titoli di Stato (buoni del tesoro, consolidato 5 % e rendita 3,50 %) valutati al corso di Borsa del giorno precedente a quello del deposito.

5. I depositi effettuati per un lotto, di cui il depositario non sia rimasto aggiudicatario, potranno valere per concorrere ad uno dei successivi lotti, se portati alla misura stabilita, qualora fossero inferiori ad essa.

6. Il presidente dell'asta potrà accettare depositi in contanti anche durante lo svolgimento della gara, prima però che si inizino le operazioni d'asta del lotto, cui si voglia concorrere con detto deposito.

7. L'Opera pia avrà facoltà di disporre dei depositi del deliberatario per le spese di perizia, di pubblicità (tanto nella *Gazzetta ufficiale* quanto nei giornali), d'affissione, d'asta, di stipulazione del contratto e di tasse di registro e bollo e per ogni altra a detti atti inerenti e conseguente, niuna esclusa ed eccettuata, quali spese saranno tutte a carico di ciascun lotto, salvo proporzionale deduzione per quel lotto, di cui eventualmente non venisse fatta aggiudicazione.

8. A coloro che non saranno rimasti aggiudicatari, dopo chiuso l'incanto, verrà rilasciato il nulla osta per il ritiro dei depositi eseguiti.

9. I singoli aumenti sul prezzo d'asta non potranno essere inferiori a L. 200 per il primo lotto e a L. 50 per i successivi.

10. Sul prezzo di aggiudicazione sarà ammesso l'aumento non inferiore al ventesimo ed il termine per presentare l'offerta di vigesima al notajo dott. Ettore Cecchini sarà indicato da apposito manifesto.

11. I concorrenti potranno prendere visione o presso la sede dell'Opera pia in Roma, via Giulia, n. 1 o presso lo studio del notaio Cecchini in Città di Castello, delle perizie redatte dall'ingegnere cav. Salvatore Rebecchini, contenenti tutte le indicazioni interessanti gli stabili posti in vendita.

12. La semplice partecipazione degli offerenti all'asta implica la conoscenza e l'accettazione assoluta delle presenti condizioni da parte di ciascun concorrente.

13. Divenuta definitiva l'aggiudicazione, il deliberatario entro trenta giorni da essa dovrà stipulare il contratto e pagare l'intero prezzo, entrando contemporaneamente in possesso del fondo, le cui spese e rendite andranno da detto giorno a suo carico e profitto.

Nel caso di mancata stipulazione del contratto e mancato versamento del relativo prezzo entro il prescritto termine, l'aggiudicatario decadrà da ogni diritto restando annullata l'aggiudicazione e ponendosi a suo carico tutte le spese occorse per essa e susseguenti; il deposito del 12 0[0 del prezzo di base da lui effettuato sarà ritenuto definitivamente dall'Opera pia a titolo di risarcimento di danni, fin da ora liquidati in tale misura.

14. Fino a che non potranno essere eseguite le volture catastali gli aggiudicatari, ciascuno per la loro parte, rimborseranno di bimestre in bimestre, all'Opera pia, l'importo delle imposte e tasse gravanti sui fondi acquistati.

15. Dopo stipulato il contratto gli acquirenti dovranno volturare a proprio nome le polizze di assicurazione degli stabili.

16. Per tutto ciò che non é contemplato nel presente bando

saranno osservate le disposizioni delle leggi in vigore e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

17. Agli effetti di legge e di contratto gli aggiudicatari eleggeranno il loro domicilio legale in Città di Castello.

Roma, 5 aprile 1923.

Il presidente
F. Salimei.

Il segretario
A. Fontana.

12827 — A pagamento.

Municipio di Noto

AVVISO D'ASTA

per l'appalto dei lavori di sitemazione della strada consorziale Bufalefi

SI RENDE NOTO

che in esecuzione del deliberato del Consiglio d'amministrazione della strada Bufalefi in data 5 aprile corrente, nel giorno 30 corrente, alle ore 11, nel palazzo comunale, dinnanzi il signor sindaco, o di chi per esso, sarà proceduto al pubblico incanto a candela vergine per l'appalto dei lavori occorrenti per la sistemazione della strada consorziale Bufalefi alle seguenti

CONDIZIONI

A) La base d'asta preventivata nel progetto è di L. 102.968,14.

B) Per essere ammesso all'asta ciascun concorrente dovrà presentare un certificato d'idoneità non anteriore a 6 mesi, rilasciato da un ingegnere e comprovante di avere eseguito opere stradali e di non aver dato luogo a lagnanze o litigi di sorta.

C) Dovrà inoltre depositare al presidente all'asta, e per garanzia dell'offerta, la somma di L. 2000 e L. 2500 per le spese d'atto.

Il capitolato d'oneri è visibile presso la segreteria del Comune e chiunque potrà averne visione tutti i giorni nelle ore di ufficio.

Sulla provvisoria aggiudicazione sarà accettata l'offerta di ribasso di ventesima i cui fatali scadranno il giorno 17 maggio p. v., alle ore 11.

Noto, 6 aprile 1923.

Visto: il sindaco
Saccoman.

Il segretario capo
F. Fattori.

12814 — A pagamento.

PROVINCIA DI FORLI'

Comune di Gatteo

AVVISO D'ASTA

per la vendita di fondi rustici di proprietà comunale

SI FA NOTO

che in esecuzione della deliberazione commissariale 1° marzo 1923, approvata dall'autorità tutoria il 17 stesso mese, si procederà innanzi al commissario prefettizio, o chi per esso, in questa segreteria, nel giorno 3 del mese di maggio prossimo, alle ore 11, al primo esperimento di pubblica asta per la vendita di quattro fondi rustici, siti in frazione Sant'Angelo, di proprietà comunale e denominati:

1. Podere Bosca 1°. — Con casa colonica, della superficie di ett. 10,8335, pari a tornature riminesi 36,73, descritto nella mappa del nuovo catasto di Gatteo coi nn. 65, 66, 67, 68-a rosso, 158 nel foglio V e coi nn. 2-b rosso, 96-b rosso nel foglio VI.

2. Podere Bosca 2°. — Con casa colonica, della superficie di ett. 10,7302, pari a tornature riminesi 36,47 e descritto nella mappa del nuovo catasto di Gatteo coi nn. 14-b rosso, 15-b rosso, 16-b rosso nel foglio IV, col n. 68-b rosso nel foglio V e coi nn. 96-a rosso, 1, 2-a rosso, 97, 3-a rosso, 4 nel foglio VI.

3. Podere Bosca 3°. — Con casa colonica, della superficie di ett. 11,2040, pari a tornature riminesi 37,98 e descritto nella mappa del nuovo catasto di Gatteo coi nn. 14-a rosso, 15-a rosso, 16-a rosso, 17, 58, 18, 19 nel foglio IV e col n. 3-b rosso nel foglio VI.

4. Podere Bosca 4°. — Con casa colonica, della superficie di ett. 9,9809, pari a tornature riminesi 33,83 e descritto in mappa del nuovo catasto di Gatteo coi nn. 8, 9, 10, 11, 57, 12, 13 nel foglio IV.

I poderi sopradescritti nel loro insieme formano un solo appezzamento di terreno della superficie complessiva di ett. 42.74.86.

L'asta si terrà col metodo delle offerte ad estinzione di candela vergine e l'aggiudicazione provvisoria verrà fatta al miglior offerente, salvo l'aumento del ventesimo del prezzo di prima delibera, da presentarsi non oltre le ore 11 del giorno 24 maggio 1923.

Il prezzo di base è fissato per il podere n. 1 di L. 84.500, per il n. 2 L. 83.900, per il n. 3 L. 87.400 e per il n. 4 L. 77.900.

Per essere ammessi a far partito all'asta dovranno i concorrenti depositare, prima dell'apertura della gara, un deposito presso la segreteria di L. 8450, 8390, 8740, 7790 ed un secondo presso la tesoreria comunale di L. 4225, 4195, 4370, 3895 rispettivamente per ciascun podere nell'ordine come sopra descritti.

I deliberatari definitivi dovranno versare all'atto della stipulazione, l'intero prezzo di vendita; l'istrumento dovrà essere rogato non oltre il 10 agosto 1923.

Scaduto il termine suindicato, senza che sia stato effettuato il versamento del detto prezzo, gli aggiudicatari s'intenderanno decaduti da ogni diritto e perderanno l'effettuato deposito cauzionale, che resterà a vantaggio del Comune.

Il contratto avrà effetto il 1° gennaio 1924.

Le condizioni di vendita, che costituiscono allegato integrale del contratto, sono visibili in questa segreteria nelle ore di ufficio.

Tutte le spese relative all'asta, quelle tecniche per perizia, tipi, frazionamenti e consegna degli stabili, sono a carico dei deliberatari, anche se i contratti dovessero essere annullati per non seguita approvazione.

Gatteo, 6 aprile 1923.

Il commissario prefettizio
Dosio Oliveti.

12812 — A pagamento

Municipio della città di Cefalù

AVVISO D'ASTA

per l'appalto dei lavori della conduttura dell'acqua potabile, sorgiva De Maria (Collesano) ad unico esperimento con aggiudicazione definitiva in esecuzione deliberazione consiliare 25 marzo 1923.

Si rende noto che il giorno 28 aprile 1923, alle ore 12 in questo Municipio, avanti il signor sindaco, o chi per lui, si procederà all'incanto per l'appalto delle opere (escluse le forniture metalliche) per la costruzione del civico acquedotto per l'importo preventivo di L. 1.979.000, giusta il progetto redatto dagli ingegneri cav. Prost e Ragonese, deliberato dal Consiglio comunale il 23 settembre 1922 ed approvato definitivamente, con le proposte modifiche del Ministero dal sig. prefetto di Palermo con decreto del 15 marzo 1923, sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato d'oneri annesso al progetto medesimo ed al capitolato generale approvato con decreto Ministeriale 28-5-1895, modificato con decreto Ministeriale 8-11-1900, 9-6-1916 e 4-5-1921.

L'incanto avrà luogo a schede segrete stese in carta da bollo da L. 2,40, ad unico incanto, a norma dell'art. 87 lett. A del registr generale sulla contabilità dello Stato 4-5-1885, n. 3074, da presentarsi all'asta, o da farsi pervenire in piego sigillato all'autorità che presiede l'asta, per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta, avvertendo che l'aggiudicazione definitiva avverrà, sempre quando vi siano almeno le offerte di due concorrenti, in favore di colui che avrà migliorato il prezzo di ribasso minimo stabilito dall'amministrazione in una scheda preparata a parte.

Le offerte dovranno contenere l'indicazione del ribasso percen-

tuale, oltre che in cifre anche in tutte lettere, sotto pena di nullità.

Per essere ammesso all'incanto dovrà, ciascun concorrente, far pervenire a questo Municipio entro il giorno 24 aprile, domanda in carta da bollo di L. 2.40, nella quale siano chiaramente indicati il suo nome, cognome, paternità, domicilio e l'oggetto del presente appalto.

Alla domanda dovranno essere alligati i seguenti documenti:

A) L'attestato penale generale rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale del luogo di nascita del concorrente.

B) Certificato di moralità rilasciato dall'autorità del luogo di domicilio.

I certificati di cui alla lettera A e B, dovranno avere una data non anteriore ai 4 mesi a quella fissata per l'asta.

C) un certificato di idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto, per conto altrui, lavori pubblici o privati analoghi a quelli da appaltarsi, e nel quale si assicuri avere egli dato prove di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento, o nella direzione dei detti lavori.

Per ottenere il suddetto certificato d'idoneità il concorrente dovrà esibire al prefetto o sottoprefetto una copia autentica della relazione o certificato di collaudo di almeno uno dei lavori più importanti pei quali egli si rende meritevole di conseguire il predetto certificato, nel quale dovrà altresì accennarsi, per ogni singolo lavoro, se fu compiuto lodevolmente e se diede luogo a lite, fra l'Amministrazione e l'appaltatore.

D) una dichiarazione scritta in carta da L. 2.40 con cui il concorrente attesti di essersi recato sui luoghi dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza legale delle condizioni locali ed eventualmente delle cave e dei campioni, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito nella determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possono influire nell'esecuzione delle opere e di aver giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso rimuneratori e tale da consentire il ribasso che sarà per fare, prezzi che rimarranno invariabili e non suscettibili di aumento per qualsiasi causa anche di forza maggiore e dichiarare inoltre, esplicitamente di accettare tutte le condizioni stabilite nell'avviso d'asta.

I concorrenti, prima di adire all'asta, sono tenuti a depositare nella cassa comunale, in garanzia delle loro offerte e a titolo di cauzione provvisoria, la somma di L. 50,000, in numerario o in titoli ammessi dalla legge da valutarsi al corso di borsa, ed esibire alla presidenza dell'asta la relativa dichiarazione di deposito insieme ai documenti succennati, senza di che, non sarà ammesso alla gara, salvo l'applicazione dell'art. 94 del regolamento di contabilità.

Dovranno inoltre depositare al momento della gara L. 40,000 in denaro per far fronte a tutte le spese e tasse dell'asta e del contratto, salvo liquidazione finale.

I depositi fatti come sopra saranno restituiti ai singoli concorrenti al termine dell'asta, tranne quelli fatti dall'aggiudicatario, che saranno ritenuti sino alla stipulazione del contratto e all prestazione della cauzione definitiva.

La cauzione definitiva resta stabilita nella misura del 5 per 100 dell'ammontare preventivo dell'appalto da versarsi nella Cassa depositi e prestiti in numerario o in titoli del debito pubblico valutabili al corso di Borsa e ne sarà disposto lo svincolo dopo l'approvazione della misura finale e del collaudo delle opere.

L'aggiudicatario dovrà stipulare il contratto nel termine di giorni cinque, dalla data dell'aggiudicazione definitiva, ed entro lo stesso termine dovrà prestare la cauzione richiesta come avanti in garanzia della esecuzione e della riuscita delle opere appaltate.

In caso di ritardo o di rifiuto alla stipulazione del contratto o alla presentazione della cauzione stabilita, l'aggiudicatario soggiacerà alla perdita della cauzione provvisoria e a tutte le spese inerenti all'aggiudicazione, nonchè a tutte le conseguenze di un nuovo esperimento d'asta, senza bisogno di alcun atto che lo costituisca in mora.

L'appaltatore dovrà presentare, al momento della stipula del contratto, un idoneo supplente solidale obbligato, il quale, intervenendo nel contratto, assumerà gli obblighi stabiliti dall'articolo 9 del capitolato generale.

Il fideiussore dovrà provare, a sua volta, la sua idoneità producendo all'Amministrazione appaltante i titoli ed i documenti come pei concorrenti all'appalto.

Tanto l'appaltatore che il supplente dovranno eleggere domicilio legale in Cefalù per tutti gli effetti che di ragione.

Le opere appaltate dovranno essere ultimate nel termine massimo di dodici mesi decorribili dalla data del verbale di consegna, come è stabilito dall'art. 33 del capitolato d'oneri.

Le spese di direzione e contabilità dei lavori sono a carico dell'appaltatore.

Il capitolato d'oneri, nonchè i documenti tutti del progetto sono visibili nella segreteria del Comune in tutti i giorni e nelle ore d'ufficio.

Il presidente dell'asta si riserva la piena e insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

L'assuntore ai patti contenuti nel relativo capitolato d'oneri, dovrà sottostare ai seguenti:

1. I prezzi stabiliti dal capitolato d'appalto diminuiti del convenuto ribasso d'asta, si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua propria convenienza a tutto il suo rischio e quindi sono invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità per cui l'appaltatore non avrà ragione di pretendere oltre i prezzi stabiliti, indennità speciali di nessun genere, per aumento di costo di materiali, della mano d'opera, per dazi, perdita, scioperi di operai, emigrazione, stati di guerra, eventuali epidemie, eventuali aumenti di premi di assicurazione degli operai durante l'esecuzione dei lavori e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione.

2. L'appaltatore sarà pure obbligato, senza responsabilità alcuna del Comune, a tutti gli obblighi di legge circa gli infortuni sul lavoro

3. I pagamenti saranno fatti all'appaltatore col mutuo concesso dalla CC. DD. PP. nei modi e termini stabiliti nel capitolato d'oneri.

Il contratto sarà immediatamente obbligatorio per l'aggiudicatario ma non lo sarà per l'Amministrazione se non dopo che sarà approvato dalla competente autorità.

Restano a peso dell'aggiudicatario tutte le spese d'asta e del contratto tanto per l'originale, quanto per le copie relative nonchè le tasse di registro e bollo.

Cefalù, 4 aprile 1923.

Il sindaco
prof. G. Morante.

L'assessore LL. PP.
Nazzana Giuseppe.

Il segretario
avv. V. Guercio.

12862 — A pagamento.

Comune di Arcevia

Avviso d'asta

per appalto fornitura breccia

Questa Amministrazione comunale volendo dare in appalto i servizio per la fornitura della breccia e per provvista di barricate per le strade comunali elencate nell'apposito capitolato, nel periodo retroattivo dal 1° gennaio corrente anno al 31 dicembre 1931, si porta a pubblica conoscenza che, a termini abbreviati, nel giorno di giovedì 12 aprile 1923, alle ore 10 antim., in questa residenza comunale, avanti il sindaco, o chi per lui, con un unico esperimento, verrà tenuta una pubblica asta col metodo dell'estinzione di candela vergine.

L'asta verrà aperta sulla somma di L. 94.459,95 e l'appalto non potrà essere deliberato se non si avrà il concorso di almeno due offerenti.

Le offerte in diminuzione non potranno essere inferiori a L. 20 e la prima non potrà superare le L. 100.

Gli aspiranti all'appalto dovranno depositare presso la presidenza la somma di L. 13.000 in moneta effettiva, come garanzia dell'offerta e per tutte le spese d'asta, contratto, registro, ecc.

All'atto della stipulazione del contratto il deliberatario dovrà prestare una cauzione definitiva nei modi e forme di cui all'articolo 3 del capitolato che per ogni buon effetto si riproduce integralmente:

« Art. 3. — Cauzione definitiva. — All'atto della stipulazione del contratto di appalto, il deliberatario dovrà prestare una cauzione definitiva di L 35.000 in moneta legale od in cartelle del debito pubblico da depositarsi presso la Cassa dei depositi e prestiti oltre una cauzione personale di piena soddisfazione dell'Amministrazione comunale la quale si rende responsabile, insieme ed in solido, del pieno adempimento del contratto per tutta l'epoca della durata dell'appalto.

Resta inteso che la stazione appaltante si riserva il diritto di fare sostituire la persona data per sicurtà da altra di piena soddisfazione del Comune, in qualunque epoca della durata del contratto quando lo reputasse nel suo interesse; caso diverso dovrà duplicare la cauzione depositata in danaro, cioè completarla sino a L. 70.000.

Si potrà prestare la cauzione definitiva anche in terreni per un valore non inferiore di L. 55.000, od in fabbricati stimati non meno di L. 65.000, bene inteso da essere vincolati con ipoteca.

Qualora entro il termine fissato per la stipulazione del contratto il deliberatario non prestasse la cauzione definitiva, o qualora per qualsiasi motivo da esso dipendente, la stipulazione non potesse aver luogo nel giorno prestabilito, egli perderà la somma già depositata per sicurezza dell'asta e l Amministrazione sarà in facoltà di procedere ad un nuovo incanto.

Si avverte che il presente appalto, oltre ad essere soggetto a tutte le prescrizioni del capitolato deliberato da questo Consiglio comunale il 29 marzo 1920, vistato dalla R. prefettura il 5 maggio stesso anno, modificato con atto di Giunta 14 marzo 1923, vistato dalla R. prefettura il 29 detto, n. 4744, Div. IV, lo è pure a tutte le disposizioni contenute nelle leggi e regolamenti sui lavori pubblici.

Se, per qualsiasi motivo, la R. prefettura non credesse di approvare gli atti d'asta, l'Amministrazione comunale si dichiara sciolta da ogni impegno in confronto del deliberatario senza che questi, sotto qualsiasi ragione, possa avanzare pretese di sorta.

Arcevia, 2 aprile 1923.

Il sindaco
Imerio Severini.

Il segretario
F. Simoncelli.

12860 — A pagamento

Comune di Lozzo - Cadore

AVVISO D'ASTA
a termini abbreviati
per l'appalto di lavori boschivi

Nel giorno di martedì 17 corrente, alle ore 10 ant., in questo ufficio municipale davanti al sindaco, o chi per esso, avrà luogo un'asta ad unico e definitivo incanto col metodo delle offerte segrete stabilito dagli articoli 87 A) e 90 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, per l'appalto dei lavori di taglio, riduzione in tronchi e trasporto di n. 3824 piante resinose martellate nel bosco Valdarin e di pochi schianti del bosco Valsalega, aventi in tutto una massa cubica legnosa di circa metri 5000 per un importo di lavorazione di circa L. 200.000.

Le offerte in bollo da L. 2,40 dovranno pervenire o essere presentate in uno dei modi indicati dal suddetto art. 87 A) fino alle ore 10 del suddetto giorno e devono essere fatte in ribasso del dato a base d'asta di L. 40 il metro cubo la merce di Valdarin è di L. 60 il metro cubo i pochi schianti di Valsalega, ed accompagnate dalla prova di aver versato in cassa comunale a garanzia dell'offerta ed eventualmente a cauzione del contratto la somma di L. 20.000 in denaro o in titoli di rendita al corso di Borsa e L. 6000 in denaro per le spese d'asta e contratto, tutte a carico del deliberatario.

L'aggiudicazione sarà unica e definitiva a questo incanto e sarà accettata l'offerta più vantaggiosa purchè migliore o almeno pari al dato d'asta, anche se vi è un solo offerente.

L'appalto è subordinato alle condizioni stabilite per detti lavori dalla delibera consigliare 17 marzo p. p. e del relativo visto d'approvazione, visibili in questa segreteria nelle ore d'ufficio, ma l'aggiudicazione s'intenderà come non avvenuta se non sarà reso esecutorio il contratto di vendita della merce.

Lozzo Cadore, 7 aprile 1923.

Il sindaco
Calligano Giovanni.

12861 — A pagamento.

R. Prefettura della provincia di Avellino

2° AVVISO D'ASTA
a termini abbreviati di cinque giorni

Andato deserto l'incanto, che seguì il 7 corrente mese, relativo alla vendita del taglio di legname del bosco Vado Leo del demanio comunale di Senerchia, si fa noto che alle ore 11 del giorno di sabato 21 andante, innanzi all'Ill.mo signor presidente, o chi per esso, si procederà a novello incanto della suaccennata vendita del taglio di legname a termini abbreviati di giorni cinque, e la gara sarà aperta in aumento al prezzo di L. 184.680.

Il termine utile per presentare offerte non inferiori al ventesimo, scade il giorno di giovedì 26 stesso mese di aprile alle ore 12 precise.

Restano invariate le condizioni stabilite col precedente avviso d'asta del 24 marzo u. s., per quanto riguarda la procedura dell'asta e deposito.

Gli atti relativi alla vendita del taglio di legname sono visibili in prefettura nelle consuete ore d'ufficio, con dichiarazione che l'aggiudicatario è tenuto a pagare anche le spese inerenti al precedente avviso d'asta.

Avellino, 9 aprile 1923.

Il consigliere aggiunto, delegato ai contratti
Cudillo.

12865 — A credito.

Pirotecnico R. esercito - Bologna

AVVISO D'ASTA
con deliberamento definitivo nella prima seduta
a senso dell'art. 87-A) del regolamento di contabilità generale

SI FA NOTO

che nel giorno 4 maggio 1923, alle ore 10, si procederà in Bologna nel locale della Direzione suddetta situata nel viale Enrico Panzacchi n. 2 (fra Porta d'Azeglio e Porta Castiglione), avanti il direttore, a pubblico incanto, a partiti segreti per l'appalto della seguente provvista, da farsi alla dipendente sezione staccata di Capua.

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI

Lotto unico.

Tavole di pioppo del n. 1.
(Spessore da m/m 42 a 45, lunghezza non minore di m. 2,60, la larghezza da m/m 270 a 290), mq. 4000.
Prezzo parziale L. 13,20.
Importo della provvista L. 52.800.
Somma per cauzione L. 5280.

Termine utile per la consegna e luogo d'introduzione

La consegna del legname si farà alla sezione staccata di Capua nel termine di giorni 40 decorrenti dal giorno successivo a quello in cui sarà pervenuto al provveditore l'avviso dell'approvazione del contratto.

1. Le condizioni di appalto sono visibili tutti i giorni nelle ore d'ufficio presso la Direzione predetta nel locale suindicato.

2. Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare offerte scritte su carta filigranata col bollo ordinario di L. 2,40 firmate e chiuse in piego sigillato.

3. Il ribasso deve essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunciarsi seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta.

Quando il ribasso sia indicato anche in cifre e vi sia discrepanza fra la somma segnata in cifre e quella scritta in tutte lettere, l'offerta è valida per la somma espressa in lettere.

4. Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto, quand'anche non vi sia che un solo offerente e seguirà a favore dell'aspirante che avrà offerto sull'importo totale della provvista un maggior ribasso di un tanto per cento unico per tutta la provvista.

5. I depositi possono farsi presso la Cassa della Direzione ove ha luogo l'incanto o alle Delegazioni del tesoro presso le Sezioni di tesoreria aventi sede nella città ove è pubblicato il presente avviso.

Saranno validi anche i depositi che saranno stati accettati in altre Delegazioni del tesoro del Regno.

6. I detti depositi saranno fatti in moneta metallica od in biglietti di Stato, o di Banche di emissione accettati nelle pubbliche Casse come danaro, e con quei titoli del debito pubblico del Regno ed obbligazioni descritti in apposita nota visibile presso tutte le Direzioni di artiglieria e dipendenti uffici staccati.

Tali titoli ed obbligazioni saranno ragguagliati al valore di borsa del giorno antecedente a quello in cui verrà operato il deposito.

7. I depositi presso la Cassa della Direzione ove ha luogo lo incanto e la presentazione delle ricevute dei depositi fatti nelle sezioni di tesoreria potranno farsi dalle ore 9 alle ore 11,30 e dalle 15 alle 17 di tutti i giorni non festivi, dal giorno della pubblicazione del presente avviso, e nel giorno dell'incanto stesso fino a che non sia ancora suonata l'ora stabilita per l'apertura dell'asta.

Quindi alle ore 10 del giorno fissato per l'aggiudicazione cessa definitivamente l'accettazione dei depositi per concorrere alla provvista in parola, nè si accettano reclami in proposito.

Le ora dette ricevute non dovranno essere inchiuse nell'offerta ma fatte pervenire in buste separate o presentate nelle ore sopra indicate.

8. Gli accorrenti possono presentare le loro offerte all'asta, ovvero farle anche pervenire direttamente per mezzo della posta o consegnarle personalmente o farle consegnare all'ufficio appaltante, anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

9. Non si terrà alcun conto delle offerte se non saranno presentate o non giungeranno all'Ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la ricevuta del medesimo.

10. Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata per l'asta ed anche seduta stante, purchè non sia ancora cominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

11. Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerta senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

12. A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

13. Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono, in originale autentico od in copia autentica, l'atto di procura speciale.

14. Saranno considerate nulle le offerte che non siano firmate e suggellate e quelle che contengono riserve e condizioni.

15. Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo sono valide per gli effetti giuridici in rapporto dell'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'applicazione delle penalità stabilite.

16. Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica e telefonica.

17. Le spese d'asta, di registro, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Bologna, 9 aprile 1923.

Il relatore
G. Gozzi.

12849 — A credito.

Comune di Bertinoro

Provincia di Forlì

AVVISO D'ASTA

ad unico incanto

per l'appalto del servizio di riscossione del dazio consumo e della tassa di macellazione per un quinquennio

SI RENDE NOTO

che alle ore 10 del giorno 30 aprile corrente, in una sala del Palazzo comunale, dinanzi al sottoscritto Regio commissario, assistito dal segretario comunale, avrà luogo un pubblico esperimento d'asta ad unico incanto, col sistema delle schede segrete, per l'appalto del servizio di riscossione dei dazi di consumo e della tassa di macellazione, per la durata di un quinquennio, alle condizioni stabilite dal capitolato di oneri visibile a chiunque presso la segreteria comunale durante le ore di ufficio.

L'asta seguirà con le norme di cui al vigente regolamento sulla contabilità generale delle Stato, e verrà aperta sulla base di lire 50 mila, alle seguenti condizioni:

1. Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno esibire il certificato penale ed il certificato di buona condotta, di data recente, in carta legale e debitamente legalizzati, e dovranno provare di avere depositato la somma di L. 5000, quale garanzia provvisoria e deposito per spese d'asta, contrattuali, ecc., che sono tutte a carico dell'aggiudicatario.

2. L'aggiudicazione non avrà luogo se non vi saranno almeno due offerenti.

3. Le offerte dovranno essere scritte su carta da L. 2,40 e firmate dall'offerente.

4. Il quinquennio avrà inizio col giorno della consegna del servizio.

5. L'aggiudicazione sarà definitiva e l'aggiudicatario dovrà prestarsi alla stipulazione del contratto entro il termine di cinque giorni da quello dell'asta.

6. La cauzione definitiva equivalente a tre mensilità di canone, dovrà essere depositata presso la Cassa depositi e prestiti dello Stato.

Bertinoro, 10 aprile 1923.

Il R. commissario
Cesare Mannella.

Il segretario comunale
Giorgetti.

12859 — A pagamento.

SI RENDE NOTO

che la Corte d'appello di Parma ha emesso il seguente decreto:

« La Corte d'appello di Parma, riunita in Camera di Consiglio, composta dagli ill.mi signori: Giraldi cav. Luigi, consigliere ff. di primo presidente; Magnani cav. Angiolcaro, consigliere; Tinti cav. Tito, consigliere; Barazzoni cav. Clarenzo, consigliere; Lugli cav. Tullio, pres. tribunale di Parma, intervenuti.

« Visto il ricorso che precede, gli atti e documenti allo stesso allegati ed il voto del P. M. ritenuto concorrere tutte le condizioni volute dalla legge. Visti gli articoli 215, 216, 218 Cod. civ.

« Decreta:

« Farsi luogo all'adozione delle signore Dall'Aglio Elena e Dall'Aglio Vittorina di Ettore nate a Parma, la prima di anni 32 maritata Zanzucchi Flaminio e l'altra di anni 30 maritata a Zanzucchi Antonio, per parte di Rosa Dall'Aglio fu Luigi, di anni 86, da Parma. Prescrive che il presente decreto sia affisso all'albo del comune di Parma ed inserito nel Giornale degli annunzi giudiziari di detta città e nel Giornale ufficiale del Regno ».

Parma, 27 dicembre 1922.

Il presidente ff. Girardi.

A. Cubassi, cancelliere.

12846 — A pagamento.

Tamino Raffaele, gerente — Dario Peruzy direttore — Tipografia delle Mantellate